

CXI.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione (pag. 3318) — Presentazione di relazioni (pag. 3318, 3346) —* *Votazione a scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato all'Esposizione di Torino nel 1911 e concorsi dello Stato nelle spese per le Esposizioni, Congressi e commemorazioni patriottiche » (N. 339) (pag. 3318); Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio » (N. 347) (pag. 3319) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Riduzione della tariffa telegrafica interna » (N. 357) parla il relatore senatore Maurigi, il quale presenta un ordine del giorno (pag. 3320), che è accettato dal ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 3320), e approvato dal Senato (pag. 3320) — Senza discussione si approvano gli articoli — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona » (N. 337) — Sull'art. 1 parlano i senatori Barzellotti (pag. 3322), Vaccai (pag. 3323), Malvezzi relatore (pag. 3321) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 3323) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-1909 » (N. 267) (pag. 3328); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzione di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 » (N. 342) (pag. 3328) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione » (N. 343) parlano i senatori Cadolini (pag. 3336, 3340, 3345), Maragliano (pag. 3337), Levi-Civita (pag. 3341), Polacco (pag. 3341), Finali (pag. 3343), Tamassia (pag. 3345), Mariotti Giovanni ff. di relatore (pag. 3338, 3345) e il ministro del tesoro (pag. 3343) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Sono rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa nazionale di previdenza degli operai » (N. 346) (pag. 3348); « Aumento di stanziamento per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari » (N. 355) (pag. 3349) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari » (N. 325) parlano i senatori Bottoni (pag. 3349) e il ministro del tesoro (pag. 3349) — Sull'art. 21 parla il senatore Goiran (pag. 3353) al quale risponde il ministro della guerra (pag. 3353) — Gli altri articoli sono approvati senza discussione — È approvato il disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1909-10 » (N. 359) (pag. 3357) — Sui lavori del Senato, fanno osservazioni i senatori Vischi (pag. 3362) e Cefaly che propone la convocazione degli Uffici riuniti, approvata dal Senato (pag. 3363) — Risultato di votazione (pag. 3362).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri: della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di una lettera inviata dal ministro dei lavori pubblici.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« In osservanza dell'art. 5 della legge 26 giugno 1908, n. 302, mi onoro di trasmettere a cotesta Ecc.ma Presidenza l'elenco dei prelevamenti e trasporti di fondi eseguiti fra gli articoli dei capitoli di parte straordinaria del bilancio di questo Ministero durante l'ultimo trimestre dell'esercizio 1909-910 ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici di questa comunicazione.

Presentazione di una relazione.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la mutualità scolastica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Manassei della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura) (N. 227);

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Troiano (N. 335);

Concessione di pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli (N. 336);

Commemorazione degli avvenimenti del 1810 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale (N. 340);

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari (N. 352);

Separazione dei comuni di Casanova Lerone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga (Numero 306);

Provvedimenti per estendere il bonifica-mento e la colonizzazione dell'Agro romano (N. 332);

Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali (Numero 315).

Prego il senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

DI SCALEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404 sulla Camera agrumaria di Messina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Scalea della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Riordinamento delle scuole universitarie di Aquila, Bari e Catanzaro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Polacco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911, e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche » (N. 339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911, e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 339).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 989,000, da iscriversi a carico dell'esercizio 1909-910, e da ripartirsi come segue fra i bilanci dei singoli Ministeri, per la partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911.

Ministero del tesoro	L. 20,000
Id. delle finanze	» 205,000
Id. degli affari esteri	» 100,000
Id. dei lavori pubblici	» 70,000
Id. delle poste e dei telegrafi	» 289,000
Id. della guerra	» 70,000
Id. della marina	» 70,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	» 165,000
Totale	L. 989,000

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie da iscriversi a carico dell'esercizio 1909-910:

a) nel bilancio del Ministero del tesoro per concorso dello Stato nelle spese delle feste per il cinquantenario della redenzione delle Marche e dell'Umbria L. 200,000

b) nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese occorrenti per la partecipazione dell'Amministrazione delle private all'Esposizione internazionale di Buenos-Aires » 50,000

c) nel bilancio del Ministero degli affari esteri per concorso dello Stato nelle spese del Congresso interparlamentare per la pace da tenersi in Roma nel 1911 » 150,000

Da riportarsi L. 400,000

Riporto L. 400,000

d) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per concorso dello Stato nelle spese per la costruzione dello stadio nazionale in Roma. . . » 100,000

e) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per contributo dello Stato per il concorso internazionale di ginnastica in Torino » 26,500

f) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per concorso nelle spese per il Congresso internazionale di patologia » 8,500

g) nel bilancio del Ministero dell'interno per il concorso dello Stato nelle spese del Congresso internazionale contro la tubercolosi, da tenersi in Roma nel 1911 » 150,000

h) nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per le spese dell'Esposizione di orticoltura da tenersi in Firenze nel 1911 . . . » 10,000

i) nel bilancio del Ministero della istruzione pubblica per concorso dello Stato nelle spese per la costruzione dello stadio stabile nazionale di Torino » 100,000

L. 795,000

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi Decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio » (N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine' del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto del 17 aprile 1910, n. 171, col quale furono portate modificazioni al n. 174 della tariffa generale dei dazi doganali e l'altro Regio decreto del

14 aprile 1910, n. 172, col quale furono introdotte modificazioni nel repertorio per l'applicazione della stessa tariffa.

Il testo unico della tariffa dei dazi doganali, da pubblicare con decreto Reale in virtù dell'art. 5 della legge 29 luglio 1909, n. 591, sarà coordinato, nella parte che riguarda il sughero e la magnesite calcinata o caustica, anche con le disposizioni rispettivamente portate dai citati Regi decreti.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riduzione della tariffa telegrafica interna » (N. 357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riduzione della tariffa telegrafica interna ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 357).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che l'Ufficio centrale, a proposito di questo disegno di legge, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato confida che il Governo voglia adottare provvedimenti perchè i vaglia telegrafici d'urgenza possano essere emessi e riscossi in tutte le ore in cui sono aperti al pubblico gli uffici postali ».

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'Ufficio centrale del Senato e per esso il suo egregio relatore, l'onor. senatore Maurigi, a proposito di questo disegno di legge, propone un ordine del giorno, nel quale è detto che il Senato confida che il Governo voglia adottare provvedimenti perchè i vaglia telegrafici d'urgenza possano essere emessi e riscossi in tutte le ore, in cui sono aperti al pubblico gli uffici postali.

Io non posso non accettare quest'ordine del giorno, che è giustificato dal fatto che i vaglia

telegrafici hanno carattere d'urgenza e dovrebbero essere pagati in tutte le ore in cui gli uffici rimangono aperti.

Difficoltà del servizio di cassa, il quale importa maneggio e responsabilità di danaro, producono, come in tutti gli uffici in cui il servizio di cassa viene fatto, alcune necessarie limitazioni. Nondimeno l'Amministrazione è già sulla via di estendere le ore in cui si possano emettere e pagare i vaglia telegrafici, tanto è vero che negli uffici più importanti l'orario per questo servizio è stato già prolungato.

Accettando quest'ordine del giorno, mi impegno ad esaminare il modo di estendere ancora gradatamente gli orari dell'emissione e del pagamento dei vaglia telegrafici negli uffici postali più importanti. (*Approvazioni*).

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. Ringrazio il signor ministro della lieta accoglienza fatta alla proposta dell'Ufficio centrale, accettando l'ordine del giorno da noi proposto, e gli rinnovo la mia confidenza che provvederà con la possibile celerità, compatibile con le esigenze del servizio alle quali ha accennato, all'estensione di questo provvedimento a tutti gli uffici del Regno, e principalmente nelle città che hanno una speciale importanza e che sarebbe superfluo ora enumerare dettagliatamente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal ministro.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo, alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La tariffa per i telegrammi nell'interno del Regno è così fissata:

telegramma ordinario: tassa di 60 centesimi fino a 10 parole, più 5 centesimi per ogni parola oltre le 10;

telegramma urgente: tassa di lire 1.80 fino a 10 parole, più 15 centesimi per ogni parola oltre le 10;

telegramma per vaglia telegrafico ordi-

nario: tassa fissa di 60 centesimi, più 5 centesimi per ogni parola aggiunta dal mittente;

telegramma per vaglia telegrafico urgente: tassa fissa di lire 1,80, più 15 centesimi per ogni parola aggiunta dal mittente.

(Approvato).

Art. 2.

I telegrammi ordinari, contenenti unicamente notizie destinate alla pubblicità, diretti a giornali ed agenzie dalle ore 21 alle ore 6, sono tassati in ragione di 60 centesimi fino a 20 parole, più 5 centesimi per ogni due parole aggiunte oltre le 20.

(Approvato).

Art. 3.

Le tasse dei servizi speciali sono stabilite con decreto Reale, applicando rispetto alle tasse fissate nell'art. 1 la stessa ragione di tassazione risultante, per la corrispondenza con l'estero, dal regolamento telegrafico internazionale in vigore.

(Approvato).

Art. 4.

La frazione inferiore a 5 centesimi della tassa dei telegrammi risultante dalla applicazione letterale delle tariffe è nella riscossione computata per 5 centesimi.

(Approvato).

Art. 5.

Il mittente di qualsiasi telegramma ha il diritto di richiederne ricevuta all'ufficio al quale lo presenta, mediante il pagamento di 5 centesimi per ogni ricevuta.

(Approvato).

Art. 6.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 11 luglio 1904, n. 344. La retribuzione dei fattorini telegrafici nominati tali dopo l'entrata in vigore della presente legge sarà stabilita per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore il 1° dicembre 1910.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brèscia e Verona » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brèscia e Verona ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 337).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2,450,000 per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro e Siena; per l'acquisto ed adattamento - allo stesso uso - del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale, a Brèscia; e per l'acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona.

La detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a carico degli esercizi indicati nell'annesso allegato A e con le erogazioni in essa specificate.

MALVEZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI, *relatore*. Nella relazione che ho avuto l'onore di presentare, è indicato come l'Ufficio centrale abbia fatto speciali raccomandazioni al ministro delle poste e dei telegrafi, per l'applicazione del disegno di legge, che ora stiamo discutendo. Ond'è che l'Ufficio centrale stesso gradirebbe dalla cortesia dell'on. ministro una risposta alla raccomandazione che gli ha rivolto; questo per una parte.

D'altra parte, per non tediare il Senato con un lungo discorso e per non dover riprendere poi la parola, io debbo insistere, pure a nome dell'Ufficio centrale, sopra una questione, dirò

così, storico-artistica, sollevatasi a proposito di questo disegno di legge. Mi dispiace di non veder presente il ministro della pubblica istruzione che potrebbe, e dovrebbe anzi, rispondermi. Per verità egli non era obbligato a trovarsi presente, trattandosi di un disegno di legge che riguarda uffici postali e telegrafici.

Dunque prego l'on. ministro delle poste e dei telegrafi di richiamare la speciale attenzione del suo collega della pubblica istruzione, sopra le considerazioni che brevemente nella relazione ho fatto, a proposito di una questione che giustamente preoccupa la città di Pesaro.

Si tratta in breve di questo. Si sono fatti progetti per il costruendo edificio postale telegrafico a Pesaro. Dapprima prevalse il concetto di servirsi a tale scopo della soppressa chiesa di S. Domenico, la quale ha una facciata di indiscutibile e riconosciuto pregio artistico, per bellezza architettonica, e per l'epoca felice in arte, ed ha, dalla parte della piazza Vittorio Emanuele altra fronte costruita in tempi moderni, su disegno dell'architetto Poletti, la quale è commendevole per correttezza e classicità di stile, oltrechè essa è adornata dalle statue di due insigni pesaresi, Gioacchino Rossini e Giulio Perticari, dei quali il Senato non ha bisogno che io faccia le lodi. Oltre a questo, la facciata conserva ricordi epigrafici relativi alla storia del nostro risorgimento nazionale. Onde parve alla Camera dei deputati, e deve parere opportuno anche al Senato, che tutte queste memorie storiche, architettoniche, civili, siano tenute in grande conto. Quindi occorre che il ministro dell'istruzione pubblica, come è stato votato saviamente dall'altro ramo del Parlamento, sia chiamato a dare il suo avviso in proposito, uditi i consigli competenti. Io non mi dilungo su questa questione, perchè, evidentemente, non tocca all'Ufficio centrale di mutarsi in un ufficio di edilizia e di arte: a me basta di aver compiuto quello che io e i miei colleghi abbiamo ritenuto come assolutamente doveroso per il decoro e nell'interesse della città di Pesaro. Credo che il ministro delle poste consentirà pienamente in ciò che ho detto, perocchè egli stesso ebbe a fare dichiarazioni analoghe nell'altro ramo del Parlamento.

Sarei lieto se altri senatori confermassero le considerazioni che ho brevemente svolto nella mia relazione, ed, anche più brevemente, riassunto in questa seduta.

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Ho chiesto di parlare per aggiungere poche parole a quelle autorevoli dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, per ciò che riguarda soprattutto la convenzione, fatta col municipio di Pesaro per la costruzione di un palazzo delle poste e dei telegrafi.

Io raccomando al Senato di votare questo disegno di legge, in quanto che la raccomandazione, che l'Ufficio centrale fa al ministro delle poste e telegrafi e a quello dell'istruzione pubblica, di provvedere affinchè nella costruzione del nuovo palazzo in Pesaro siano conservate alcune importanti opere d'arte antica e moderna, questa raccomandazione, fatta nell'interesse dell'arte italiana, di ciò che l'Italia considera ed è veramente la sua maggiore gloria, questa raccomandazione merita tutto l'interesse del Senato e dei ministri, a cui è affidata l'esecuzione di questo disegno di legge.

Io non mi dilungherò in questa parte; dirò solamente che sono stato mosso a parlare di cosa riguardante una questione che si agita nella vita locale della città di Pesaro, da un grande interesse, comune a tutti gli Italiani, per quanto si riferisce al nostro patrimonio artistico, che noi tutti dobbiamo tener caro e dobbiamo salvaguardare da qualunque danno.

In questi ultimi giorni un autorevole giornale francese, polemizzando con alcuni giornali nostri, i quali si facevano interpreti del giusto e vivo sentimento, con cui le classi colte italiane desiderano che il palazzo Farnese rimanga all'Italia, diceva con una punta d'ironia di meravigliarsi che gli Italiani annettessero tanta importanza alla possibilità che questo palazzo potesse passare alla Francia, mentre mostravano nel fatto di avere pochissima cura dei loro monumenti, che lasciavano distruggere e manomettere, come ora si fa del Palazzetto di Venezia.

Non è il luogo nè il tempo di polemizzare col giornale francese, e certamente bisogna dire che lo spirito di opposizione di questo giornale lo ha fatto trasmodare.

È bensì vero però che non pochi fatti, dei quali siamo stati testimoni in Italia ai nostri e in altri tempi, alcune demolizioni e restauri, soprattutto poi alcune costruzioni di nuovi edi-

fici, che si possono considerare una vera e propria offesa all'arte italiana, potrebbero indurci a considerare non del tutto infondate le accuse del periodico francese. Ad ogni modo il mezzo più sicuro, che gli italiani hanno per respingere accuse, come queste, che ad essi vengono continuamente dagli stranieri, è quello di smentirle, meglio che con le parole, coi fatti, serbandolo un grandissimo rispetto per tutto, quanto riguarda il patrimonio artistico del loro paese, vale a dire ciò che l'Italia ha di più grande e di più glorioso nella storia della sua coltura. Il nostro è, fra tutti i paesi, quello in cui l'arte con una mirabile e prodigiosa fecondità e originalità geniale è penetrata in tutte le forme e in tutti gli aspetti della vita privata e pubblica. Io non credo che nessuna tra le grandi nazioni antiche e moderne, neanche la greca, abbia superato la nostra nella ricchezza e nella fecondità inesauribile dei prodotti e delle forme del genio artistico.

Mai un'altra così grande manifestazione di forze geniali è venuta ad arricchire la storia del mondo.

Concludo che, come io ho fiducia che ci sarà risparmiata l'*umiliazione* - così ben fu detto in quest'Aula - di vedere il più insigne palazzo di Roma, il più bel palazzo del mondo, divenuto proprietà d'una nazione straniera, così son sicuro che il ministro delle poste e telegrafi e quello dell'istruzione e con loro il Consiglio di antichità e Belle Arti veglieranno perchè il patrimonio artistico della nobile città di Pesaro non abbia a patire alcun detrimento.

VACCAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCAI. Le autorevoli parole dette dall'onorevole relatore e dall'onorevole Barzellotti mi consigliano di non aggiungerne altre a proposito della legge per ciò che riguarda il palazzo delle poste da costruirsi nella città di Pesaro.

Non possiamo a meno di rallegrarci che sieno sorte voci alla Camera a difesa del nostro patrimonio storico ed artistico togliendone occasione da questo disegno di legge, dell'accoglienza aperta fatta dall'onorevole ministro alle proposte della Commissione parlamentare, della discussione che ora si svolge in Senato.

Debbo però accennare ad un'imperfezione nella formazione del rinnovato art. 2. E spiego come,

Dopo le parole « l'area sarà dal comune ceduta gratuitamente » succedono le seguenti: « sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente al primo piano del palazzo di proprietà comunale posto in via Branca ».

Questa forma sarebbe stata propria qualora l'area destinata fosse quella ove sorgono la ex-chiesa di S. Domenico con la sua facciata monumentale e la fronte Polettiana.

Ora che la designazione assoluta è venuta a mancare, questo inciso non ha più ragione di essere sotto quella forma.

Non chiedo inopportune modificazioni, solo richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro e lo prego, pur mantenendo il diritto degli ottanta metri quadrati di area aggiunti, di evitare che, quella ora superflua indicazione, possa essere ritenuta una specie d'invito a indugiarsi sulla primitiva dizione.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io sono lieto di avere udito le autorevoli, belle e nobilissime parole dei senatori Malvezzi, Barzellotti e Vaccai in difesa delle memorie artistiche e civili di Pesaro; e ne sono lieto perchè mi danno occasione di assicurare il Senato che la legge così, come è proposta ora ai suoi voti, salvaguarda intieramente le ragioni della storia e dell'arte.

Difatti nel disegno di legge sono stati modificati gli articoli in modo non solo da obbligare il Governo a richiedere il parere del Consiglio superiore di belle arti, e a non fare eseguire il progetto se non previa approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica, al quale è affidata la custodia del patrimonio artistico; ma anche in guisa da lasciare impregiudicato il luogo su cui questo nuovo edificio possa essere eretto. Quindi se, per qualsiasi ragione artistica o storica, si giudicherà dal Consiglio superiore di belle arti e dal Ministero dell'istruzione che non sia opportuno, non sia rispettoso dell'arte il costruire il nuovo palazzo sull'area dell'ex chiesa di San Domenico, sarà scelta di comune accordo un'altra area.

Il progetto che era stato da principio presentato dal municipio, pur salvando la facciata del 1385, massimamente il portale gotico dell'ex chiesa di San Domenico, indicava esplicitamente

che in quell'area sarebbe sorto il nuovo edificio. Ma con la nuova dizione del disegno di legge questo può anche non avverarsi.

Io mi sono preoccupato, come ha riconosciuto l'onorevole senatore Vaccai, appena fui posto in avvertenza, del possibile danno artistico ed ho fatto in modo che fosse scongiurata tale eventualità, poichè senza voler apprezzare quanto sia meritata la rampogna del giornale estero, al quale accennava l'onorevole senatore Barzellotti, per mio conto desideravo dimostrare la cura doverosa per il nostro patrimonio artistico e storico.

Questo per quanto si riferisce al palazzo di Pesaro; ma nella relazione dell'Ufficio centrale si chiede pure una dichiarazione del ministro intorno alla capienza, anche per l'avvenire, dei nuovi edifici postali, e si lamenta che in altri edifici i primi progetti siano stati fatti in guisa che dopo poco tempo si dovette ricorrere al potere legislativo per essere autorizzati ad ampliamenti ed a nuove spese.

Effettivamente questo è avvenuto, ed è avvenuto per circostanze che meritano un po' le attenuanti alla procedura seguita. Si trattava di progetti eseguiti parecchi anni dopo la loro compilazione, progetti coi quali non si era ancora provveduto agli uffici telefonici che allora non appartenevano al Governo. Da ciò la necessità di richiedere in seguito nuove spese al Parlamento. Quanto ai progetti che stanno ora dinanzi al Senato, mi è grato assicurare che l'Amministrazione postale si è resa conto, non solo dei bisogni attuali, ma di quelli futuri; e siccome tali progetti sono stati compilati dai municipi, il Ministero delle poste ha avuto cura di concordare con essi la quantità dell'area, e la distribuzione degli ambienti in modo che non solo ai bisogni attuali, ma a quelli di un lungo periodo di anni possano ancora bastare.

MALVEZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI, *relatore*. Io ringrazio moltissimo l'on. ministro delle sue esaurienti risposte, e prendo atto delle sue tranquillanti dichiarazioni, rispetto ai preventivi di spesa per gli edifici postali che saranno costruiti a vantaggio di sette importanti città.

VACCAI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCAI. Sono grato all'on. ministro degli affidamenti dati colla sua risposta, sicuro che vorrà tener conto delle considerazioni che ho espresso relativamente all'imperfezione dell'articolo 2.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIUFFELLI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Vorrei aggiungere una dichiarazione che rimuove qualsiasi dubbio. Nell'affrettata redazione dell'art. 2 della legge, così com'è stato mutato in seguito alle osservazioni per l'edificio di Pesaro, può esservi una inesattezza di fatto, una inesattezza che io ora non potrei precisare; a me consta, per comunicazioni ufficiali, che un ambiente di proprietà del municipio di Pesaro esiste nei pressi della chiesa di S. Domenico. Ad ogni modo tengo a ben rilevare che questo inciso fu lasciato nell'articolo per l'eventualità che l'edificio sorgesse nella località ora occupata dalla chiesa di S. Domenico, ma ciò non vuol dire che non si possa scegliere un'altra area, anche lontana.

Come ho già dichiarato alla Camera, dichiaro ora qui che lo Stato non ha voluto rinunciare all'eventuale cessione di quell'ambiente, ma non intende impegnarsi a far sorgere l'edificio sull'area della chiesa di S. Domenico. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le annesse convenzioni stipulate coi comuni di Brescia, Mantova, Padova, Perugia e Siena.

È pure approvata la convenzione col comune di Pesaro a condizione che:

a) all'articolo 1 di essa sia sostituito il seguente:

Il comune di Pesaro si obbliga a costruire un palazzo per uso dei servizi della posta e del telegrafo, secondo un progetto compilato a cura del comune che dovrà essere approvato dai Ministeri delle poste e dei telegrafi e dei lavori pubblici, nonchè dal Ministero dell'istruzione pubblica dopo sentito l'avviso del Consiglio superiore di Belle Arti;

b) all'articolo 2 sia sostituito il seguente:

La spesa complessiva a carico dello Stato per la costruzione del detto palazzo, compresi gli impianti del riscaldamento, dell'acqua e dell'illuminazione, viene stabilita in lire 200,000 (lire duecentomila). L'area sarà dal comune ceduta gratuitamente, e sarà pure ceduto gratuitamente un ambiente di circa metri quadrati 80, esistente al primo piano del palazzo di proprietà comunale posto in via Branca;

c) all'art. 8 sia sostituito il seguente:

Il Municipio s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto entro il termine massimo di tre anni dal giorno in cui sarà reso esecutivo il progetto.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale suddetto, il Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto con l'Amministrazione

del demanio, è autorizzato a stipulare coi proprietari il relativo contratto per il prezzo di lire 24,000 periziato dall'Ufficio del Genio civile.

(Approvato).

Art. 4.

Sono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni che i comuni dovranno eseguire in dipendenza della costruzione degli edifici contemplati nella presente legge.

Per la determinazione delle indennità dovute ai proprietari degli immobili espropriati e per l'abbreviazione dei termini nella procedura delle espropriazioni, i Comuni sono autorizzati a valersi del disposto dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

NB. Per le convenzioni vedi stampato della Camera dei deputati N. 510.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene, di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 267).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 674,715.29 (lire seicentoseptantaquattromilasettecentoquindici e centesimi ventinove) sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Spese del servizio mantenimento e sorveglianza » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata, come eccedenza di impegni, la iscrizione di lire 4,000,000 (lire quattro milioni) al capitolo n. 18 *bis*: « Trasporti di persone e cose ed altre spese occasionate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Regio decreto n. 159 del 18 marzo 1909) » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909, bilanciata da una eguale somma iscritta in entrata e che per lire 947,416.56 deriva dal Regio decreto 18 marzo 1909, n. 159 e per lire 3,052,583.44 è già compresa in altri capitoli del bilancio passivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 342).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 289,687.80 e le diminuzioni di stanziamento per altrettanta somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-910, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È pure approvata la modificazione della denominazione del capitolo n. 267-*ter*, iscritto nel bilancio predetto, per rimborso alle scuole normali femminili di ginnastica di Roma e Torino, di spese cagionate dalla loro partecipazione alla mostra internazionale di Bruxelles.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica pel corrente esercizio 1909-10 è istituito il capitolo n. 256-*bis*; « Spese per la sistemazione ed il riordinamento della biblioteca Vittorio Emanuele in Roma » di cui alla tabella annessa alla presente legge, con l'as-

segnazione di 80,000 lire, per provvedere al pagamento delle opere ordinate e dei lavori eseguiti per l'indicato scopo, anche quando per essi non fossero state osservate le norme della legge e del regolamento di contabilità generale.

(Approvato).

Art. 3.

I pagamenti a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, saranno imputati dapprima sul fondo dei residui, sino al suo totale esaurimento, indi allo stanziamento di competenza, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio in cui essi vengono disposti, sia che riguardino spese riferentisi agli esercizi precedenti:

Cap. n. 46. Regie Università ed altri Istituti universitari. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.

Cap. n. 59. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze. Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima.

Cap. n. 126. Musei, gallerie; scavi di antichità e monumenti. Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554). (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 191. Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, numero 3798, e 8 luglio 1904, n. 407).

(Approvato).

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1909-910.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale . . . L.	4,500 »
»	14. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina . . »	5,000 »
»	16. Indennità e compensi per incarichi - Ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi »	5,120 »
»	18. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	10,000 »
»	22. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del bollettino ufficiale e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio . . . »	10,350 »
»	25. Spese casuali . . . »	2,000 »
»	43. Indennità e compensi ai membri di Commissioni esaminatrici per le nomine e promozioni del personale delle Regie Università, degli altri Istituti universitari e dei R. Istituti superiori di magistero femminili di Roma e Firenze; e per i concorsi ai posti di perfezionamento . . . »	21,000 »
»	75. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »	500 »
»	102. Monumenti - Supplemento alle dotazioni ed altre spese a vantaggio dei monumenti . . . »	78,000 »
»	106. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) . . . »	2,000 »
»	112. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari di insegnamenti speciali (Spese fisse). . . »	3,000 »
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	<u>141,470 »</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

	<i>Riporto</i> . . .	L. 141,470 »
Cap. n. 119. Aiuti ad istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti e concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali. . . »		2,500 »
» 138. Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad istituti d'istruzione secondaria classica . . . »		5,000 »
» 143-bis. Assegno al Collegio convitto « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari per le spese di mantenimento degli istituti d'istruzione media annessi all'Istituto medesimo: Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 391. . . »		1,500 »
» 185. Indennità e compensi per incarichi, ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti per sordo-muti, governativi, provinciali, comunali e privati - Indennità e compensi ai membri delle Commissioni per concorsi a posti gratuiti e per le nomine e promozioni del personale degli istituti governativi predetti - Indennità e compensi ai componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi per i posti d'istitutore, vice-economico e vice-rettore nei convitti nazionali; alle Commissioni di vigilanza per le prove scritte ed ai membri delle Sotto-commissioni esaminatrici per le prove orali; ai funzionari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni provinciali, anche non dipendenti dal Ministero dell'istruzione, destinati al servizio di segreteria delle Commissioni per la vigilanza agli esami scritti; compensi al personale di servizio per le Commissioni centrali e locali. . . »		2,000 »
» 195. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche, resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione - Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra - Concorso dello Stato nelle spese di viaggio dei maestri. . . »		4,500 »
» 256-bis. Spese per la sistemazione ed il riordinamento della biblioteca Vittorio Emanuele in Roma . . . »		80,000 »
» 258-ter. Acquisto di tutte le pubblicazioni e delle librerie delle biblioteche del prof. Alessandro Betocchi e del fu onorevole prof. Luigi Cremona, per la Regia scuola di applicazione per gl'ingegneri di Roma e spese relative al trasporto, alla scaffalatura ed all'ordinamento . . . »		24,000 »
» 267-ter. Rimborso di spese e pagamento di compensi ed altro per lavori preparatori di partecipazione del Ministero della pubblica istruzione all'Esposizione internazionale di Bruxelles . . . »		20,742.70
	<i>Da riportarsi</i> . . .	L. 281,712.70

Riporto . . . L. 281,712.70

SALDI DI SPESE RESIDUE.

Spese generali.

Cap. n. 279. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese generali » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . » 251.55

Spese per le Università ed altri stabilimenti d' insegnamento superiore.

» 288. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese per le Università ed altri stabilimenti d' insegnamento superiore » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . » 2,364.90

Spese per le antichità e le belle arti.

» 405. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese per le antichità e le belle arti » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . » 1,908.95

Spese per l' istruzione media.

» 430. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese per l' istruzione media » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente . . . » 3,394 »

Spese per gl' istituti d' educazione, i collegi e gl' istituti dei sordo-muti.

» 443. Saldo degl' impegni riguardanti le « Spese per gl' istituti d' educazione, i collegi e gl' istituti dei sordo-muti » degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente. . » 55.70

Totale . . . L. 289,687.80

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Ministero - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze a posti vacanti ed al personale in aspettativa . . . » 14,500 »

» 2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . » 3,000 »

Da riportarsi . . . L. 17,500 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	17,500 »
Cap. n. 7.	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725. »	8,000 »
» 35.	Regia Università ed altri Istituti universitari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spesa fissa) »	40,000 »
» 37.	Regie Università ed altri Istituti universitari - Indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari estranei all'insegnamento »	10,000 »
» 52.	Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi »	11,000 »
» 55.	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale - Stipendi al personale iscritto nei ruoli organici - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze ad insegnanti e ad impiegati in aspettativa (Spese fisse) »	10,000 »
» 64.	Biblioteche governative - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »	4,000 »
» 72.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per la esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »	10,000 »
» 84.	Monumenti - Dotazione regionale per la Liguria - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	10,000 »
» 85.	Monumenti - Dotazione regionale per la Lombardia, esclusa la provincia di Mantova - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	125,500 »

- Riporto* L. 125,500 »
- Cap. n. 88. Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionì, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . » 5,000 »
- » 91. Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Pisa, Lucca e Livorno - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionì, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori » 8,000 »
- » 92. Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Siena e Grosseto - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionì, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori » 10,000 »
- » 94. Monumenti - Dotazione regionale per le Marche e le provincie di Chieti e Teramo - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionì, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori L. 15,000 »
- » 97. Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Lecce - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionì, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti

Da riportarsi L. 163,500 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	163,500 »
	- Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori »	8,000 »
Cap. n. 98.	Monumenti - Dotazione regionale per le provincie di Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro e Cosenza - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionì, manutenzione e adattamento di locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . »	12,000 »
»	101. Monumenti - Dotazione regionale per la Sardegna - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigionì, manutenzione e adattamento dei locali - Spese d'ufficio e di rappresentanza - Indennità - Rimborsi di spese e compensi per gite del personale dell'Amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori . . . »	5,000 »
»	108. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia e galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Retribuzioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente e compensi per eventuali servizi straordinari. »	1,000 »
»	121. Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie. »	5,000 »
»	147. Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie - Indennità e compensi ai commissari per la licenza delle scuole stesse »	4,000 »
»	150. Spesa per il servizio di Ispettorato delle scuole medie, in conformità del disposto con l'art. 48 della legge 8 aprile 1906, n. 142. »	48,187.80
»	162. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze ai posti vacanti ed al personale in aspettativa - Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al convitto « Principe di Napoli » in Assisi (Spese fisse). »	20,000 »
»	171. Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari - Assegnò annuo »	1,500 »

Da riportarsi . . . L. 268,187.80

	<i>Riporto</i> . . . L. 268,187,80
Cap. n. 172. Educatori femminili - Personale - Stipendi - Rimunera- zione per supplenze ai posti vacanti ed al perso- nale in aspettativa (Spese fisse) »	2,000 »
» 186. Regi ispettori scolastici - Personale - Stipendi - Retri- buzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa (Spese fisse) »	12,000 »
» 218. Corsi magistrali speciali; conferenze magistrali; mostre didattiche - Orti agrari sperimentali e festa degli alberi - Sussidi per la pratica dell'educazione in- fantile in asili modello »	7,500 »
	<u>Totale . . . L. 289,687,80</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica » (N. 343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ».

Prego di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE. *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 343*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Approfitto dell'occasione che mi offre la discussione di questo disegno di legge che, fra l'altro, porta l'approvazione di maggiori compensi per l'esecuzione dei lavori di adattamento del palazzo universitario ex Botta di Pavia, per fare al Governo una raccomandazione d'ordine generale.

Questa maggiore spesa di lire 671,000 è certamente necessaria, non si può dubitarne; ma come avvenga che, fatto il progetto e l'appalto di un'opera, sorga poi il bisogno di un aumento di spesa così rilevante, non è davvero giustificato.

È un inconveniente che avviene di frequente. Per esempio giorni fa abbiamo appro-

vato un disegno di legge di maggiori assegnazioni per la costruzione del nuovo palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il quale, mentre il preventivo ascendeva a lire 2,400,000, occorre un aumento di spesa di 1,600,000 lire.

Non basta. All'ordine del giorno della seduta di oggi abbiamo un altro disegno di legge concernente l'aumento di stanziamenti per la erigenda manifattura dei tabacchi in Bari, nella misura di 280,000 lire. Nè occorre che io enumeri ora le altre proposte di aumenti di spese prodotti dalle predette cause.

Ora, non è per mettere in discussione l'opportunità o la necessità di tali aumenti che io ho chiesto di parlare; bensì per richiamare il Governo all'osservanza di un principio tanto razionale, quanto proficuo per le finanze: quello cioè di non dettare leggi e di non aprire aste di opere pubbliche, se non quando queste possano avere fondamento sopra progetti completi e definitivi.

Deriva interamente dall'inveterato riprovevole costume di dettare le leggi, e di ordinare gli appalti sopra progetti di massima la frequente sorpresa degli aumenti rilevanti di spese.

Come ricordai altra volta al Senato, giova citare l'esempio di altri Stati. Cito fra gli altri esempi l'appalto del canale di Kiel stipulato dall'Impero Germanico. Prima di proporre la legge s'impiegò un certo tempo per compilare il progetto definitivo della importante opera. Compiuto questo, fu sollecitamente proposta e approvata la legge.

Stipulato l'appalto l'opera fu eseguita senza che sorgessero contestazioni, in cinque anni; e

la spesa non superò il preventivo, anzi risultò di qualche cosa inferiore.

Ma perchè non prendiamo l'esempio da questi altri Stati che sanno condurre così bene i loro affari? Perchè dobbiamo udire continuamente la mesta voce del ministro del tesoro, il quale lamenta che le spese vadano crescendo, per così dire, automaticamente? Questo fatto giustifica la esortazione che conviene rivolgere al Ministero di far compilare, con progetti di esecuzione, i preventivi in perfetta regola nulla dimenticando, prima di aprire le aste.

Il ricordo del palazzo di giustizia in Roma per il quale, mentre era prevista la spesa di 10 milioni, costò 45 o 46 milioni, deve incoraggiare a seguire la più corretta via.

Nè va dimenticato un fatto più antico, ma sempre derivante dalla mancanza dei progetti definitivi; quello cioè delle molte ferrovie costruite dallo Stato, le quali costarono molto più del doppio di quanto era previsto. Dalla relazione dettata, in seguito a diligente inchiesta, dall'onorevole nostro collega senatore Inghilleri, fu provato che gli enormi aumenti di spesa derivarono per intero dall'aver decretate le opere prendendo per norma progetti sommarî e di averle appaltate, sopra disegni incompleti, preparando così le infinite liti e le maggiori spese. Maggiori spese derivanti da siffatte cause ne abbiamo ancora approvate molte, e ogni giorno se ne propongono.

Anche per le concessioni delle ferrovie alla industria privata, come fu stabilito per legge, si debbono stipulare i contratti prendendo per norma progetti di massima. Ma questo è un grave errore, sul quale io richiamo l'attenzione del Governo affinchè voglia studiare e seguire altre norme. Trattandosi di opere simili, è preferibile avere la pazienza di attendere i progetti definitivi, prima di farne approvare la spesa, per poi vederle condotte rapidamente a termine, tenendone la spesa nei limiti dei preventivi, piuttosto che affrettare gli appalti che, a cagione degli inevitabili litigi, fanno ritardare il compimento delle opere.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Mi permetto di richiamare l'attenzione del ministro del tesoro sopra l'articolo 7 di questo disegno di legge. È cosa singolare, ed è l'indice di un metodo non corretto

della nostra amministrazione, quello d'infiltrare disposizioni che implicano un ordine di idee tutto affatto diverso, in piccoli progettini di rettificazione di cifre.

Prego gli onorevoli colleghi a seguirmi un istante nella lettura di questo articolo il quale così dice: « I rettori delle università e delle cliniche universitarie, degli istituti e dei gabinetti scientifici, sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificano anno per anno sui fondi effettivamente assegnati e da loro amministrati, ed allora il Ministero dell'istruzione pubblica provvederà di accordo col Ministero del tesoro a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse ».

Ora questo art. 7, messo in coda ad una lista di 2,158,456 lire di maggiori spese, pare giustificato. Eppure non è così, perchè queste maggiori spese, ed io ne ho qualche esperienza, non sono spese fatte da autorità universitarie, da capi di istituti scientifici, ma paiono tali solo per la non felice dicitura delle loro motivazioni. Ad esempio nell'elenco annesso a questa legge fra le altre partite è scritto: « Somma dovuta all'Amministrazione ospitaliera di Genova in corrispettivo della maggiore spesa da essa sostenuta per il mantenimento delle cliniche universitarie dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1909, e relativi interessi fino al 30 giugno 1910, lire 296,591.10 ». Ora, onorevoli colleghi, questa cifra rappresenta la conseguenza di un lodo arbitrale fatto a norma dell'art. 91 della legge sulle Opere pie, di quell'articolo cioè che dice che quando nascono contestazioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le amministrazioni ospitaliere per l'importo dei letti forniti agli ammalati, si nomina un arbitro. Ed ora vi è una sentenza arbitrale che condanna il Ministero della pubblica istruzione a pagare questa somma, perchè dal 1904 non si erano fatte, come si doveva, convenzioni regolari.

Così gli anni son passati, i crediti dell'Amministrazione ospitaliera si sono accumulati, ed è poi venuto il lodo arbitrale che ha condannato l'Amministrazione dello Stato a pagare. Ora questo, per esempio, è un dato, che non giustifica davvero l'art. 7; e così ne abbiamo un altro che riguarda Genova, che conosco bene, e che ha la stessa origine: sono rimborsi

dovuti per il mantenimento degli ammalati delle cliniche; onere normale e non straordinario.

Poi faccio osservare: come è possibile, che, per esempio, il rettore dell'Università di Pavia abbia potuto spendere lire 671,000 senza autorizzazione? Non è possibile. Sono partite, le quali sono dovute dal Ministero della pubblica istruzione, delle quali il Ministero aveva perfetta conoscenza e che non sono dovute ad arbitrio di alcun rettore di Università o capo di laboratorio.

Ora, è verissimo, onor. ministro, che qualche volta succede che qualche capo d'Istituto abbia debiti per la propria scuola, ma questi non sono quelli che figurano qui, perchè, abitualmente, il Ministero li paga, solo quando i professori vengono a morire, ossia quando c'è un passaggio da un titolare all'altro, e si tratta sempre di qualche centinaio di lire.

Ora, io non domando, e non intendo certo, che sia modificata questa legge, che riguarda pagamenti che si debbono fare, e che è già stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, ma segnalo il fatto all'attenzione dell'onor. ministro del tesoro perchè non voglia farsi un cattivo concetto dei rettori delle Università come cattivi amministratori, e non debba perciò intervenire con delle misure draconiane al punto che nessuno voglia più accettare di coprire tali uffici, per non correre il rischio di dover pagare col proprio stipendio, e perchè quelle poche centinaia di lire, che talvolta si riscontrano di eccedenza nelle spese per qualche laboratorio, rappresentano sempre spese di carattere imprevisto, riguardanti specialmente l'acquisto di strumenti scientifici, che, qualche volta, per dogana, trasporto od altro, costano più del previsto.

Ora, in confronto di quel che succede per tutti i Ministeri, perchè tutti i momenti ci si presentano progetti di legge per spese supplementari che sono destinate a coprire una deficienza per una ragione, o per un'altra, mi sembra che fare una disposizione, proprio per le Università, sia cosa ingiusta. La subiamo questa disposizione, ma è, lo ripeto, ingiusta.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Doveva rispondere alle osservazioni su questo disegno di legge il

senatore Dini che intorno ad esso dettò la bella relazione a stampa già distribuita a tutti i colleghi; ma, disgraziatamente, il senatore Dini dovette partire improvvisamente per Pisa per una sessione di esami, e affidò a me l'incarico di rispondere per lui; me ne duole per il Senato che ci perde troppo nel cambio.

Comincio col rispondere al senatore Maragliano.

L'art. 7, che egli ha letto or ora, è stato interpretato da lui con tale ampiezza, che, assolutamente, non è nella lettera e nello spirito dell'articolo, e certo non era nella mente di chi lo formulò la prima volta e nella mente di chi lo porta ora (già approvato dalla Camera) a nuova discussione innanzi al Senato.

Del resto, se il senatore Maragliano considererà bene l'articolo, vedrà che esso non si riferisce, nè alle spese delle giornate di spedalità per le cliniche, nè ai palazzi che si costruiscono per le Università; e può star certo che nessuno disturberà mai il rettore della Università di Pavia per le 600,000 lire che il Genio civile ha spese in più nei lavori del palazzo Botta, nè farà ritenuta sugli stipendi del rettore della Università di Genova per le 300,000 lire, dovute per un contratto intervenuto fra il Governo e quell'Amministrazione ospedaliera, interpretato inappellabilmente da un lodo arbitrale.

L'art. 7 dice precisamente così: « I rettori delle Università e i direttori delle cliniche universitarie, degli Istituti e dei Gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificano anno per anno sui *fondi effettivamente loro assegnati e da essi amministrati* ».

Ora, questi fondi di cui si parla nell'articolo 7, assegnati ai direttori di Istituti e ai rettori di Università, sono limitatissimi; sono quelli che, in termine burocratico, si chiamano dotazioni, oppure assegni per spese d'ufficio. Sulle dotazioni e sugli assegni, anticipati a rate ai rettori e ai direttori, questi provveggono ad acquistare mobili, libri, materiale scientifico, legna, carta, ecc. e provveggono pure per piccoli restauri ai loro stabilimenti, per sgombrare le nevi dai tetti, per acquistare acqua, gaz, energia elettrica, e per far fronte ad altre piccole spese.

Queste somme sono messe a disposizione del

rettore o del direttore; e con queste il capo dell'ufficio deve provvedere direttamente a tutte le piccole spese del suo Istituto: e se, nell'ordinare le spese, eccede, effettivamente, nella somma che gli è assegnata, e che gli viene man mano anticipata, allora è responsabile lui, non so per quali e quanti articoli della legge di contabilità generale dello Stato, ma soprattutto per una gran legge di diritto naturale, comune a tutte le genti: «chi ordina paga».

Mi pare, quindi, che nessun rettore, nessun clinico, nessun direttore di altro stabilimento scientifico possa allarmarsi di quest'articolo, purchè egli sappia stare entro i limiti di quello stanziamento che è assegnato a lui a titolo di dotazione per le spese del suo Istituto. E se, durante l'anno, un direttore od un rettore si accorgerà che, per circostanze imprevedute, la somma stanziata per quell'esercizio non basta più, allora non potrà eccedere di propria iniziativa nella spesa, ma dovrà scrivere al Ministero; il quale, o con prelevamenti sul fondo di riserva, o con qualcuno di questi disegni di legge che vengono tutti i giorni innanzi al Parlamento per maggiori assegnazioni, troverà il modo di mettere il rettore dell'Università, o il clinico, o il direttore del gabinetto scientifico, in condizione di poter far fronte ai bisogni veri e reali dei diversi stabilimenti.

Quindi credo che quest'art. 7, che forse non era necessario in questo posto, perchè fu già compreso nel nuovo regolamento universitario, ed è già incluso anche nella legge per la contabilità generale dello Stato, sia, però, giustificato, anche in questa nuova ripetizione, pel fatto che troviamo di continuo, in innumerevoli disegni di legge per maggiori assegnazioni o per eccedenze di impegni, ingenti somme spese in più di quelle che erano state assegnate per diversi Istituti; e spese in più senza alcuna precedente autorizzazione, non dico del Parlamento, ma neppure del ministro.

E con ciò non intendo punto di alludere alle maggiori spese dipendenti da nuove convenzioni e da arbitrati per le cliniche. La clinica di Genova, in causa di un lodo arbitrato riuscito, come il più delle volte, sfavorevole al Governo, ha spese 296,000 lire in più dal 1904

al 1909 e altre 22,000 per l'esercizio 1909-10; ma questi fondi non sono amministrati dal rettore, e nemmeno dal clinico. I fondi per le giornate di presenza degli infermi nelle cliniche sono pagati direttamente dallo Stato alle amministrazioni ospitaliere, che hanno bensì, per la legge sulle Opere pie, l'obbligo di prestarsi per le cliniche, ma hanno anche il diritto di farsi rimborsare delle spese; e queste sono dappertutto in continuo aumento.

Le convenzioni relative al mantenimento degli infermi nelle cliniche, anche se concluse pel tramite del rettore dell'Università e del direttore della clinica, sono, pur sempre, atti, che intervengono direttamente fra l'Amministrazione dello Stato e le Amministrazioni ospitaliere.

Quindi, se in queste spese, o per nuove convenzioni, o per arbitrati, o per sentenze di giudici che interpretino le convenzioni antiche, si eccede dalle somme previste, è naturale che il clinico, non trattandosi di un fondo che amministra lui, non ne è responsabile; ed il clinico di Genova può star sicuro che da nessun ministro del tesoro, per quanto fiscale, si penserà mai di farsi rilasciare sul suo stipendio le 319,000 lire spese in più del previsto!

Dovrei ora rispondere al senatore Cadolini.

L'illustre ingegnere, conoscitore profondo, e per esperienza e per speciali studi, dell'andamento dei nostri lavori pubblici, ha rievocato, a proposito di questo modesto disegno di legge per maggiori assegnazioni all'istruzione, una giusta proposta affacciata da lui stesso altra volta in sede più propria; egli ha parlato dei grandi lavori ferroviari, del Palazzo di Giustizia, dell'edificio per la manifattura dei tabacchi in Bari, della nuova sede del Ministero di agricoltura e non so di quante altre opere pubbliche...

CADOLINI. È questione di principio.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore* ... ed ha detto che non si devono appaltare lavori su progetti di massima, ma soltanto su progetti definitivi, che abbiano prima ottenuto tutte le approvazioni necessarie dagli Ispettorati del Genio civile e dal Consiglio superiore; ed io sono perfettamente d'accordo con lui. Ma il senatore Cadolini ha dimenticato una cosa importantissima. Non solamente questi progetti

devono essere definitivi e completi, ma devono anche essere recenti, o almeno debbono essere diligentemente aggiornati per ciò che riguarda i prezzi.

I progetti compilati, ad esempio, dieci anni addietro e messi oggi in appalto coi prezzi di allora, sono inesauribili fonti di liti, perchè in dieci anni i prezzi di ogni cosa sono enormemente mutati; sono raddoppiate le mercedi, raddoppiati i prezzi del ferro, dei legnami, dei mattoni, dei marmi, di qualunque altro materiale da costruzione; quindi un progetto che importava 100 mila lire, calcolato con tutta l'esattezza cinque o dieci anni addietro, ora non vale più che come un documento storico; non rappresenta che la metà della spesa che si dovrà sostenere, e forse anche meno della metà. Il canale di Kiel l'ho visto anch'io, onorevole Cadolini; l'ho visto cominciare, e in otto anni l'ho visto compiuto; e ho ammirata l'opera immensa e la sollecitudine meravigliosa con cui i lavori progredivano. Ma quel canale è stato fatto coi miliardi della Francia; e siccome era opera di grandissima importanza militare, ne fu incominciata l'esecuzione con slancio ammirabile, che non cessò finchè il gigantesco lavoro non fu terminato, finchè le corazzate germaniche non poterono passare liberamente dal Mare del Nord al Baltico attraverso il territorio dell'impero. Ma noi non abbiamo avuto la fortuna di cinque miliardi da destinare ai grandi lavori pubblici; modestamente, col nostro magro bilancio, facciamo quel che si può; e facciamo, forse, anche troppo, perchè cominciamo molto lavori in una sol volta, e li conduciamo in lungo; cosicchè un'opera cominciata con una data tariffa la finiamo, poi, dopo molti anni, con tariffe molto più elevate. Ecco la vera, e se non la sola, almeno la principale ragione per cui occorrono tante maggiori spese per molti lavori cominciati parecchi anni addietro e non ancora finiti.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onor. collega Mariotti ha detto che questa non è la sede propria della discussione da me sollevata; ma io osservo che la sede è più che mai propria...

MARIOTTI G. Ho detto *più propria*...

CADOLINI. ...perchè qui si tratta di richiamare l'attenzione del Governo sulla convenienza

di rispettare un principio che non è stato rispettato nell'esecuzione delle opere per le quali, col presente disegno di legge, si chiedono aumenti di spese; il principio cioè di far precedere la compilazione dei progetti definitivi, sia alle autorizzazioni legislative, come agli appalti delle opere.

Egli ha poi osservato che il canale di Kiel fu costruito dalla Germania, perchè essa possedeva molti milioni che in uguale quantità non possiede l'Italia. Ma io non ho parlato della ricchezza della Germania, io ho detto soltanto che quel canale fu appaltato sopra un disegno definitivo, e che tale grandiosa opera non costò nulla di più di quanto era stato preveduto nel progetto. In tutto ciò il paragone della ricchezza della Germania con la nostra, non c'entra nè punto nè poco.

Egli ha anche detto che le maggiori spese si rendono necessarie perchè gli appalti sono fatti sopra progetti non recenti. Qui mi permetta l'onor. collega ed amico di dirgli che non è perfettamente nel vero, perchè quando si mette all'asta un progetto antico, del quale i prezzi non rispondono più alle condizioni del mercato, nessuno si presenta e l'asta rimane deserta.

Un incidente simile è avvenuto di recente anche per un tronco dei collettori del Tevere, il quale, essendo stato messo all'asta con un progetto non recente, non trovò concorrenti. L'asta andò deserta e quindi si dovette rifare il progetto.

È giusto il dire che quando si aprono le aste i progetti devono essere stati compilati di recente; tuttavia giova notare che se l'appaltatore assume il contratto sopra un progetto non recente, accetta i prezzi unitari che stanno scritti nel capitolato, e quindi si obbliga a compiere l'opera ai prezzi stessi.

Certo è che prima di aprire le aste l'Amministrazione deve assicurarsi che i prezzi adottati dall'autore del disegno rispondano alle condizioni del mercato, e deve ordinare, quando occorrono, gli aumenti dei prezzi, prima di appaltare l'opera, anzichè ad opera compiuta.

Io sostengo questo principio, e sarò lieto se le poche mie parole potranno indurre il Governo a prendere la via giusta, che è quella di non appaltare le opere se non sopra progetti definitivi.

LEGISLATURA XXIII. — 1ª SESSIONE 1909-10 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910.

Invero io non ho parlato nè del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nè del Consiglio di Stato, essendo sottinteso che il progetto definitivo, debba essere regolarmente approvato, specialmente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, non richiedendosi in molti casi il voto del Consiglio di Stato, specialmente quando si tratta di progetti tecnici rispondenti a leggi approvate dal Parlamento.

LEVI CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Io voterò l'art. 7 del progetto perchè ritengo di poter tranquillare l'apprensione dell'onor. collega Maragliano. A leggere l'articolo, così come è redatto, l'impressione potrebbe essere grave: parrebbe che si volessero trovare dei capri espiatori per eccedenze eventuali, casuali di spesa. Ma poichè non è possibile accollare una responsabilità senza che vi sia colpa, così la disposizione dell'art. 7, la quale dichiara responsabili i rettori delle Università ed i direttori degli uffici, va intesa secondo la norma del diritto comune, che senza colpa non ammette responsabilità. Se i signori rettori e i direttori di cliniche autorizzeranno scientemente delle spese, le quali non siano contenibili nell'assegnamento che è loro fatto, essi dovranno risponderne ai termini di legge. Ma i rettori di Università e i clinici non possono essere posti *extra legem*; essi devono essere trattati alla pari di tutti gli altri cittadini. Non vi sarà mai il caso che il ministro della pubblica istruzione o quello del tesoro vadano a spillare quattrini dalle tasche dei rettori o direttori, se questi avranno fatto nè più nè meno di quanto il decoro dell'Università e la necessità degli studi loro imponeva di fare.

Per ciò io credo che l'art. 7 del disegno di legge si possa votare tranquillamente e con piena coscienza.

Riguardo ai contratti per le cliniche, di cui il progetto di legge parla a proposito dell'anno finanziario 1909-10, io, uscendo occasionalmente dal seminato, mi permetto di rivolgere al ministro della pubblica istruzione una raccomandazione: che egli voglia affrettare la conclusione dei contratti fra lo Stato e gli Ospedali interessati al mantenimento delle cliniche.

Si è avuto per una serie di anni - e qui non alludo al ministro attuale - una lungag-

gine deplorabile nella conclusione di questi contratti: si sono dovuti mantenere per via di proroghe contratti antichi che portavano, atteso l'aumento del costo dei generi alimentari, atteso l'aumento degli stipendi ai funzionari e agli inservienti, un onere veramente intollerabile alle opere Pie; e piuttosto che affrontare litigi, sia pure per via di arbitramento a termine della legge di pubblica beneficenza, parecchi istituti ospitalieri hanno dovuto sottostare alla condizione che da antiche convenzioni risultava. Ma era una condizione ingiusta; e siccome lo Stato deve essere in tutti i suoi provvedimenti esempio, non solo di giustizia, ma anche di equità, così spero che l'onorevole ministro della pubblica istruzione vorrà provvedere in avvenire perchè siano soddisfatte le giuste esigenze dello Stato, e perchè non abbia danno la causa della pubblica beneficenza.

Mi permetto soggiungere che sono d'accordo nell'avvertimento opportunamente fatto dall'onorevole collega Cadolini, che sui progetti tecnici di dettaglio, e non su quelli di massima, debbano aprirsi le gare, affinchè si abbia una base certa negli appalti, e che concordo pure nel giusto concetto del senatore Mariotti Giovanni, che i progetti di dettaglio debbono essere recenti. A mia volta esprimo il desiderio, che essi siano anche completi, perchè spesso avviene che l'eccesso della spesa deriva, non solo dalla circostanza che il progetto è antico e contiene prezzi i quali non sono più quelli della giornata, ma benanco dal fatto che talune opere, necessarie onde il lavoro riesca idoneo al fine pel quale è stato disposto, sono o volontariamente o involontariamente neglette nel progetto d'arte, sul quale venne bandito l'appalto.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. Io mi son permesso di domandare la parola in appoggio alle considerazioni svolte dall'onorevole collega e carissimo amico Levi Civita. E dico anzitutto che non mi sgomenta la dichiarazione, sia pure fuori posto, dell'articolo sette, per ciò che riguarda i rettori, anche perchè non fa che riaffermare ciò che già si contiene in uno dei regolamenti per l'attuazione della legge universitaria del luglio 1909.

Di recente poi e con gli stessi termini, il principio quivi racchiuso lo si è ripetuto nella revisione del regolamento generale universitario, che è stata fatta al Consiglio superiore dell'istruzione e che presto avrà attuazione. Di nuovo c'è solo quella sanzione posta sotto forma di trattenuta sugli stipendi; ma aspettiamo a vedere quando e come si applicherà. Un pochino tutto questo ricorda le famose grida spagnole; quella comminatoria è messa lì per cre-simare un principio di diritto comune, sulla cui bontà certamente nessuno potrebbe elevare alcun dubbio.

Quanto poi a ciò che è stato detto in ordine alle cliniche, debbo ricordare come a Padova (cito questo come un semplice esempio, perchè tutte le Facoltà mediche del Regno si trovano a questo riguardo nelle identiche condizioni) si è avuta persino una diffida per atto d'usciera (lo sa il Ministero della pubblica istruzione a cui ne detti immediata comunicazione) una diffida, dicevo, da parte dell'Amministrazione ospitaliera, che dichiara di non poter continuare nell'attuale stato di cose. Il vecchio contratto è già scaduto, lo si attua ancora in via puramente amichevole; ma l'Amministrazione ospitaliera protesta che, se entro breve termine non si addivenga alla conclusione del contratto nuovo, su basi conformi al mutato costo del vivere, si domanderanno quegli arbitramenti che sono contemplati dalla legge, arbitramenti che, come è stato riconosciuto e dal Ministero del tesoro e da quello della pubblica istruzione, ogni volta che si fanno, si risolvono in grave danno per lo Stato.

Debbo pure soggiungere come da due anni sia stato dal rettorato di Padova presentato un progetto di contratto coll'approvazione piena del Ministero dell'istruzione, per un riparto di patologia speciale chirurgica dimostrativa che manca affatto. Il nome stesso di questa disciplina indica che si tratta di un insegnamento che non può farsi accademicamente soltanto, ma che ha bisogno di letti e di malati.

Orbene, codesto progetto, di cui non si disconosce l'urgenza alla Minerva, benchè importi, come dirò, una spesa relativamente tenue, ha incontrato sempre ostacoli al Tesoro e non è stato ancora approvato. Nè oramai so dar torto al professore della materia se dichiara che, ove a ciò non si rimedi, egli non farà per

l'anno venturo che una metà sola del suo insegnamento, la parte teorica, cioè abbandonando completamente la parte pratica, perchè mancherà il mezzo onde spiegarla. E' aggiungasi, che l'Amministrazione ospitaliera, avendo oramai al detto fine riservato e adattato un apposito riparto, esige per lo meno la pigione di quei locali, di cui essa da due anni non si può valere, anche se nemmeno l'insegnamento se ne giovi per la mancanza della superiore definitiva approvazione!

Mentre dunque fu voti perchè una buona volta si risolvesse codesta questione delle cliniche in genere nei loro rapporti con gli ospedali, mi permetto di raccomandare in modo anche particolare, le sorti del predetto insegnamento, di quella piccola clinica cioè, già pronta e tuttavia inoperosa, per la quale si domanderebbe una spesa annua di sole 3700 lire.

Finalmente, per ciò che riguarda ancora l'Università di Padova, la quale viene ricordata due volte fra le spese edilizie nel presente progetto di maggiori assegnazioni, è bene rilevare che, sia per la Biblioteca, sia per l'Istituto d'igiene, contemplati nel progetto stesso, non si tratta punto di eccedenze sulla spesa di costruzione originariamente stabilita. Fino all'ultimo centesimo si stette nei limiti segnati dal preventivo.

Le somme che si domandano ora sono dirette ad altro scopo, cioè ai cosiddetti lavori di finimento e in specie di arredamento, arredamento assolutamente indispensabile, come hanno riconosciuto l'onorevole ministro della pubblica istruzione e quello del tesoro, se non si vuole che si ripeta il deplorabile caso del Policlinico di Roma, che si tenne per tanti anni chiuso perchè non c'erano i mezzi per arredarlo, e, quando finalmente si decise di porlo in funzione, si dovette pure incontrare una forte spesa di restauri, perchè l'edificio era nuovo bensì, ma nel frattempo deperito per lungo abbandono.

Queste le ragioni, questi i fatti che mi son creduto in debito di esporre, a corredo delle osservazioni svolte dal collega onorevole Levi-Civita. (*Approvazioni*).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Tra gli studiosi dei bilanci non mancano gli scettici (è considerazione questa che rivolgo al supremo moderatore del bilancio dello Stato, l'onor. ministro del tesoro) non mancano gli scettici, i quali credono che i progetti di legge nei quali si contrappongono delle diminuzioni di spesa per fronteggiare l'aumento di spese purtroppo reali, non siano per lo più che meri espedienti di bilancio.

La Commissione di finanze è stata richiamata a questo dubbio nell'esame del progetto n. 342, su cui ha riferito testè il collega onor. Mariotti, perché 100,000 lire circa dove le va a pescare il Ministero dell'istruzione pubblica per fronteggiare una spesa reale? Le va a pescare nelle assegnazioni regionali per i monumenti e le belle arti? Possibile che dei capitoli dei quali è lamentata, da intelligenti e non intelligenti, la scarsità, abbiamo questo largo margine di 100,000 lire per far fronte a delle spese reali incombenti?

E poi venuto il progetto di legge n. 343, di cui stiamo ora discutendo, e ci ha dato la prova evidente che questo sospetto è abbastanza ragionevole. Infatti nel progetto di legge n. 342 sono diminuite 10,000 lire per l'esercizio finanziario 1909-1910, per la regione comprendente Grosseto e Siena. Ora in questo progetto al numero 343 che stiamo discutendo vi sono lire 200,000 di maggiore spesa per lavori ad un monumento che è la cattedrale di Pienza, e si trova nella provincia di Siena.

Ora, certamente il criterio della diminuzione dell'assegno per le belle arti e per i monumenti nella regione comprendente Grosseto e Siena, non va d'accordo con questa disposizione speciale per la cattedrale di Pienza che ha bisogno di restauri.

Io faccio quindi richiamare all'on. ministro del tesoro perché quando gli presentano questi progetti, guardi quali sono queste diminuzioni di spesa che hanno carattere reale e non mero carattere dilatorio o figurativo, come qualche volta avviene, poiché se si contrappongono diminuzioni ad aumenti di spesa, perché non ne soffra l'equilibrio del bilancio, tutto deve corrispondere alla realtà e non deve esser solo un espediente di ragioneria.

Pertanto prego l'on. ministro del tesoro a vo-

ler prendere in considerazione queste osservazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il senatore Cadolini ha osservato che si fanno leggi e si appaltano lavori senza che vi siano i progetti definitivi. Che si facciano leggi senza progetti esecutivi, ma in base a progetti di massima è cosa ordinaria, e io non so se aspettando che vi fosse il progetto definitivo di esecuzione, il quale richiede lungo tempo e lunghi studi, non vi sarebbero lagnanze da altre parti.

Però posso assicurare il senatore Cadolini che se un tempo avviene, specialmente per lavori ferroviari, che si appaltassero lavori senza che vi fosse il progetto esecutivo, questo oggi non può avvenire più, poiché gli appalti si fanno in seguito al parere dei corpi consultivi tecnici e amministrativi. Ora i corpi consultivi, cioè il Consiglio superiore dei lavori pubblici o l'Ispettore compartimentale, a seconda della spesa, e il Consiglio di Stato, non darebbero mai il loro parere favorevole se non esistesse il progetto definitivo. Da questo lato, dunque, il senatore Cadolini può stare tranquillo.

Anzi aggiungerò, se la mia memoria di antico funzionario del Ministero dei lavori pubblici mi serve bene, che l'art. 5 del regolamento del 25 maggio 1905 sulla direzione e contabilità dei lavori fa obbligo, prima di dare in appalto un'opera, di eseguire una visita locale per osservare se mai fossero intervenute varianti che potessero determinare delle modificazioni al progetto. Quindi da parte della pubblica amministrazione si usa la maggiore cautela prima di bandire l'appalto. Ma, pur troppo accade che, nonostante le cautele e le previsioni severe, i fatti non rispondono sempre alle previsioni e avvengono litigi, che però non sono così frequenti come erano una volta. Ci sono lodi arbitrali memorabili che impressionano la pubblica opinione, onde si crede che quei fatti siano molti frequenti. Ma per quello che mi insegna la mia esperienza, potrei dire che si è ottenuto un grande miglioramento.

Venendo ai casi specifici additati dal senatore Cadolini, io posso dichiarare che per quanto riguarda il maggior compenso di 671,000 lire dovute all'Impresa Maciachini per la esecu-

zione dei lavori di adattamento del palazzo universitario ex-Botta in Pavia, questo è l'effetto di una condanna dell'Amministrazione, emessa da un collegio arbitrale. Non c'era quindi da fare altro che eseguire il lodo.

Per il palazzo del Ministero di agricoltura, ricordato anche dal senatore Cadolini, nella relazione con cui fu presentata la proposta di un maggior fondo, sono spiegate le ragioni che hanno determinato la necessità di una maggiore spesa.

E le ragioni, per quanto posso ricordarlo, sono principalmente queste: che per lo sviluppo dei servizi di quel Ministero si è riconosciuto di dover ampliare il palazzo in modo che ne risulterà circa un migliaio di metri quadrati in più di area coperta. Inoltre si è manifestata la necessità di dover costruire un padiglione in cemento armato per i lavori del censimento, padiglione che sarà poi adoperato per la stazione di patologia vegetale e per la stazione di chimica agraria. In questo caso è avvenuto che la legge fu approvata senza il progetto esecutivo, ma gli appalti poi furono fatti in base a progetti esecutivi.

In fine il senatore Cadolini ha accennato alla manifattura dei tabacchi in Bari. Ora nella relazione è detto che le ragioni della maggiore spesa sono due; l'aumento della mano d'opera e l'aumento dei prezzi dei materiali.

Il senatore Maragliano ha fatto qualche appunto in ordine all'art. 7; se si intende di dire che l'articolo poteva trovare una sede più propria, non ho nessuna difficoltà di consentirvi; ma, per quanto riguarda il contenuto della disposizione, l'on. relatore della Commissione di finanze ha ridotto nei suoi veri confini la portata della disposizione, portata che è molto limitata.

Del resto, come ha già dichiarato il senatore Polacco, questa è una disposizione che esiste nei regolamenti universitari; e sen ben ricordo, la stessa disposizione esiste in una legge del luglio 1908. Non si è fatta altra aggiunta che quella relativa alla sanzione, e ce n'era bisogno.

D'accordo col ministro dell'istruzione pubblica, il ministro del tesoro ha ordinato recentemente delle ispezioni a segreterie universitarie; non è questo il momento di poter dichiarare i risultati delle ispezioni, ma posso fin da ora dire che, dal lato contabile, ci sono degli

abusi molto gravi, e chiamandoli soltanto abusivi, credo di adoperare un eufemismo.

Ora, del disordine nei servizi delle Segreterie universitarie, certo non si può far risalire la responsabilità ai rettori, che hanno tante altre cure e non è possibile che attendano anche ai servizi contabili; ma purtroppo le nostre leggi hanno le loro esigenze.

Il senatore Levi-Civita, ed il senatore Polacco che ringrazio di esser venuti come alleati del Governo a sostenere l'opportunità della disposizione dell'art. 7, hanno accennato alle attuali convenzioni per le cliniche universitarie; non soltanto a Padova, ma anche altrove siffatte convenzioni meritano di essere rivedute e sono sicuro che il ministro della pubblica istruzione provvederà al bisogno, e purtroppo il ministro del tesoro dovrà subirne le conseguenze.

Il senatore Polacco ha anche parlato della sala per la clinica di patologia; conosco la questione e nell'occasione della formazione del bilancio 1911-12, si cercherà di provvedere se le ristrettezze finanziarie lo consentiranno; per quanto la spesa sia modesta. Se non fosse che quella, potrei dire fin d'ora di sì, ma siccome di domande del genere ne vengono a decine, le piccole somme finiscono per salire ad una grande cifra, e quindi il senatore Polacco consentirà che io sia riservato al riguardo.

Il senatore Finali, che si è dichiarato scettico, ed io gli credo, perchè lo scetticismo è l'effetto di chi molto sa, ha accennato alla circostanza che mentre in un disegno di legge si fanno delle economie per 80 o 90 mila lire sulle dotazioni regionali per i monumenti, d'altra parte nel progetto che ora discute si aggiunge una somma di 200 mila lire per il duomo di Pienza. Io posso intanto dir questo al senatore Finali, che per il suo ufficio, ordinariamente, il ministro del tesoro, quando gli è proposta una diminuzione non va a cercare per il sottile ed accetta ad occhi chiusi, ma apre gli occhi quando si tratta di una maggiore spesa. Però debbo ritenere che il ministro dell'istruzione pubblica abbia proposto quella diminuzione, perchè, per diverse cause, non si è potuto spendere interamente nelle diverse regioni la somma assegnata per i monumenti.

Per quanto si riferisce al duomo di Pienza si tratta di spesa straordinaria che ha carat-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

tere di urgenza. È avvenuto un fatto tellurico ed il ministro del tesoro, che non ha l'animo chiuso all'arte, non ha esitato a concedere la somma, perchè altrimenti non tardavano a succedere guai grossi.

D'ora innanzi darò anche uno sguardo alle diminuzioni. Ma permetterà, l'on. senatore Finali, che guardi con occhio più acuto i maggiori stanziamenti. (*Approvazioni*).

FINALI. Ed io ne la lodo.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'on. ministro ha esposto alcuni utili avvertimenti riguardo agli appalti, e io convengo con lui che molti degli inconvenienti che si verificavano molti anni fa, ora non si verificano più. Ma non tutti sono eliminati. Egli ha poi affermato che, sebbene le leggi siano dettate prendendo per norma i progetti di massima, tutti gli appalti sono sempre fatti in base ai progetti definitivi. Ora io gli domando: se si apre l'asta di una nuova opera, per una determinata somma, questa evidentemente deve essere la stessa somma che è iscritta nella legge. Ma come si può ottenere, questa coincidenza se l'appalto è stato aperto in base al progetto definitivo che porta sempre una spesa maggiore di quella scritta nella legge, dettata in base al progetto di massima? Come ciò si possa ottenere veramente non si capisce.

L'on. ministro ha ancora accennato al fatto dell'aumento progressivo dei prezzi; ma tale aumento, mentre, come ho già detto, allontana gli appaltatori dall'asta, non dà diritto a compensi; poichè gli assuntori hanno l'obbligo di compiere le opere per i prezzi unitari scritti nel capitolato. Se si modificano le opere, anche per circostanze indipendenti della volontà del Governo, se si presentano difficoltà impreviste, allora sorge la necessità di concedere compensi all'appaltatore; ma i prezzi unitari, generalmente parlando, non si possono mutare; e se l'appaltatore chiederà aumenti non ci sarà nessun arbitro che possa dire, questo prezzo non è giusto e deve essere aumentato.

L'aumento del prezzo unitario può essere giustificato solo allorché si tratti di lavori di lunga durata, o allorchè si modificano le condizioni del lavoro; quando, per esempio, si ponga l'obbligo all'appaltatore di usare certi materiali da costruzione prodotti sul luogo, e si verifica

di poi che questi materiali sul luogo non sussistono, in casi simili il compenso è dovuto, per errore di capitolato, non per l'aumento del prezzo sul mercato.

Io sarò molto lieto se l'on. ministro mi saprà spiegare il singolare fenomeno: che egli può appaltare i lavori sopra il progetto definitivo, stando nei limiti della somma stanziata per legge, mentre quest'ultima è stata determinata attenendosi ad un progetto di massima, nel quale è sempre — senza eccezione — prevista una spesa minore.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Riguardo al Duomo di Fienza io debbo confermare quanto ha detto l'on. ministro delle finanze, poichè da poco tempo sono stato a visitare quella bellissima cittadina, piena di ricordi artistici, e mi avvidi che, se non si provvede sollecitamente e radicalmente ad impedire lo scendimento della chiesa, tra breve noi dovremmo perderla irrimediabilmente.

E quindi giusto ed urgente un provvedimento.

FINALI. *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Io ho chiesto la parola solo per togliere l'impressione che può essere rimasta nell'animo dei senatori, nell'udire queste ultime osservazioni dell'on. Tamassia; perchè io non mi sono sognato di dire che il grande restauro al Duomo di Fienza non debba esser fatto; anzi lodo il Governo di aver presentato il progetto di legge; ma ho mostrato solo la contraddizione che c'è fra una diminuzione di spese, e un aumento di maggiori spese per uno stesso oggetto.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI G., *relatore*. Ho chiesto di parlare per togliere ogni dubbio all'amico e collega Cadolini, che io avessi voluto rimproverarlo (come mi pare che egli abbia inteso) di aver fuori di luogo rinnovata ora la sua antica proposta che non si comincino lavori prima di avere i progetti definitivi. Io dissi soltanto che l'ottima proposta, presentata da lui nella discussione del bilancio dei lavori pubblici, si trovava ora in una sede un po' meno adatta, nella di-

scussione di questo modesto disegno di legge; che ha per iscopo di aumentare gli assegni annui a diversi istituti, di provvedere a spese di spedalità per le cliniche, di autorizzare spese per pensioni, ecc., e si occupa di lavori solo per pochi edifici universitari, e per lieve spesa; ma non riguarda affatto nè il palazzo di giustizia, nè quello per il Ministero di agricoltura, nè l'edificio per la manifattura dei tabacchi di Bari, nè canali navigabili, nè ferrovie, nè altre grandiose opere pubbliche...

CADOLINI. Citavo degli esempi.

MARIOTTI G., *relatore*. Non mi sembravano proporzionati ai modesti limiti in cui si restringe questo minuscolo disegno di legge.

Ma, del resto, condivido perfettamente la sua idea, che si debbano pretendere dei progetti definitivi; anzi io insisto perchè se i progetti anche definitivi non sono recenti, siano almeno aggiornati con ogni cura, per ciò che riguarda i prezzi, perchè non è esatto quello che dice il senatore Cadolini, che, cioè, quando i progetti sono fatti con una tariffa bassa gli appaltatori non si presentano all'asta. Essi, invece, ci vanno più volentieri, non per fare i lavori, ma per far liti; perchè non conviene dimenticare che vi sono appalti di lavori e appalti di liti; e purtroppo in Italia gli appalti di liti superano forse gli altri.

Quanto al duomo di Pienza, sono completamente d'accordo col senatore Tamassia e col presidente della Commissione di finanze, onorevole senatore Finali, che ringrazio di aver voluto citare una mia povera relazione sulle diminuzioni di spese non reali e definitive, ma soltanto di carattere dilatorio e figurativo.

E vero che io in una recente relazione ho insistito che il Parlamento deve sopra tutto esaminare le diminuzioni di spese, piuttosto che le maggiori assegnazioni, perchè queste sono già largamente vagliate dal ministro del tesoro, che tutela molto bene per questa parte le finanze dello Stato. Le diminuzioni di stanziamento, invece, non hanno alcuno studio preliminare al Ministero del tesoro, ed il più delle volte non sono vere diminuzioni di spese, ma sono soltanto rimandi di stanziamenti da un bilancio all'altro; e ieri, anzi, quando ho sentito qui il senatore Gorio lamentarsi che non

si fanno le strade dell'Agro romano e che la mancanza di strade ritarda e inceppa quella grandiosa opera di risanamento, ho ricordato che in quella relazione sopra le diminuzioni fittizie di stanziamenti, chiesi al ministro dei lavori pubblici: perchè togliete 150,000 lire dagli stanziamenti per le strade nell'Agro romano, quando queste strade non solo non sono terminate, ma in molti punti non sono neppure cominciate?

Ma non allontaniamoci da ciò che riguarda i nuovi lavori per il duomo di Pienza; essi non avrebbero certamente potuto compiersi sul magro capitolo 92, nel quale fu fatta la diminuzione di 10,000 lire sul capitolo, cioè, delle spese ordinarie dell'ufficio regionale per la manutenzione dei monumenti delle due provincie di Siena e di Grosseto, ora si tratta non già di un piccolo lavoro di restauro di un monumento, ma di enormi opere per vincere una vasta e pericolosa frana che minaccia il colle su cui sorge quel monumento veramente insignificante.

Si tratta del capolavoro del Rosellino, di uno degli edifici più insigni d'Italia, sia come opera d'arte, sia come ricordo storico; e il rinascimento dell'arte italiana nei suoi giorni più belli; è tutta l'epoca classica di Pio II, conservata nel modo più splendido e perfetto, e rispettata scrupolosamente nelle sue linee eleganti e purissime.

Plaudo al Governo anche per questa parte del suo disegno di legge; e sono lieto di sostituire oggi il relatore on. Diini, per poter contribuire così anche io, in qualche modo, con la mia parola povera ma profondamente convinta, a raccomandare al Senato questo gioiello di architettura, che ricorda ancora all'Italia, dopo quasi cinque secoli, la primavera sorridente di un'arte nova, meravigliosa. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Pro-roga delle leggi 15 luglio 1909, n. 269 e 26

settembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici ».

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali sul terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori De Cupis e Todaro della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge n. 349.

Chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10:

a) Maggiori compensi dovuti all'impresa Maciachini per la esecuzione dei lavori d'adattamento del palazzo universitario ex Botta in Pavia	L. 671,026.80
b) Maggiori lavori per il completamento dell'edificio ad uso di sede della clinica chirurgica di Parma	» 335,000 »
c) Maggiori lavori di riparazione e di manutenzione al palazzo universitario di Parma	» 68,109.38
d) Spese per il completamento e l'arredamento del nuovo edificio della Biblioteca universitaria di Padova	» 200,000 »
e) Spese di arredamento dell'Istituto d'igiene nella Regia Università di Padova	» 50,000 »
f) Lavori complementari di restauro ai locali in uso del Museo geologico della Regia Università di Bologna	» 30,000 »
g) Saldo di spese incontrate nella esecuzione dei lavori di costruzione di quattro padiglioni per la clinica oculistica nella Regia Università di Bologna	» 3,138.64

h) Maggiori spese per l'isolamento e per la sistemazione delle Terme Diocleziane	» 50,000 »
--	------------

i) Somma dovuta all'Amministrazione ospedaliera di Genova in corrispettivo della maggiore spesa da essa sostenuta per il mantenimento delle cliniche universitarie dal 1° gennaio 1904 al 31 dicembre 1909 e relativi interessi fino al 30 giugno 1910	» 296,591.10
--	--------------

l) Maggiore compenso convenuto con l'Amministrazione ospedaliera di Genova per il mantenimento degli Istituti clinici nell'esercizio finanziario 1909-1910	» 22,500 »
--	------------

m) Somma dovuta all'Amministrazione ospedaliera di Pavia per la maggiore spesa di mantenimento delle cliniche universitarie durante gli anni scolastici 1901-902, 1902-903, 1903-904, 1904-1905 e 1906-907	» 164,994.11
--	--------------

n) Somma dovuta all'Amministrazione ospedaliera di Roma a rimborso delle maggiori spese sostenute nell'esercizio 1908-909, per la ventilazione e per il riscaldamento del Policlinico Umberto I	» 85,410.69
---	-------------

o) Saldo di spese incontrate dalla Università di Roma per la manutenzione dei locali del Policlinico Umberto I, negli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908	» 75,919.75
---	-------------

p) Somma dovuta all'Amministrazione ospedaliera di Sassari per maggiore spesa di mantenimento delle cliniche negli anni scolastici 1907-908 e 1908-909	» 23,470.75
--	-------------

q) Maggiore compenso convenuto con l'Amministrazione ospedaliera di Catania per le spese di mantenimento delle cliniche durante l'esercizio 1909-910	» 26,295.65
--	-------------

r) Maggiore compenso convenuto con l'Amministrazione ospedaliera di Padova per le spese di mantenimento delle cliniche durante l'esercizio 1909-910	» 8,500 —
---	-----------

s) Maggior compenso convenuto con l'Amministrazione ospedaliera di Palermo per le spese di mantenimento delle cliniche durante l'esercizio 1909-910. . . » 42,500 —

L. 2,158,456.87

(Approvato).

Art. 2.

L'assegno annuo all'Istituto tecnico superiore di Milano è aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1910, di lire 20,000.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegno annuo agli Istituti e Gabinetti scientifici della Regia Università di Napoli, è aumentato per l'esercizio finanziario 1910-911 di lire 60,000.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 71,000 al capitolo n. 26 « Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910.

(Approvato).

Art. 5.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 44,916.46 da iscriversi ad un nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910, per provvedere al rimborso ai comuni e alle provincie della spesa sostenuta per il personale di servizio delle scuole tecniche, normali e degli istituti tecnici della Sardegna dal 1° ottobre 1907 fino a tutto il corrente anno finanziario, in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 562.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata l'assegnazione di lire 200,000 da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-910, per provvedere ai lavori di riparazione del duomo di Pienza.

(Approvato).

Art. 7.

I rettori delle Università, e i direttori delle cliniche universitarie, degli istituti e dei gabinetti scientifici sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verificano anno per anno, sui fondi effettivamente loro assegnati e da essi amministrati; ed il Ministero dell'istruzione pubblica provvederà d'accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

(Approvato).

Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Concorso dello Stato per la iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa Nazionale di previdenza degli operai » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa Nazionale di previdenza degli operai ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Nella parte passiva del bilancio del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio 1910-11, sarà stanziata l'annua somma di lire 150,000, per concorso dello Stato all'iscrizione dei commessi degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa nazionale di previdenza degli operai, e per un Fondo sussidi di invalidità e di vedovanza a favore del detto personale, giusta le norme da stabilirsi con apposito regolamento.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti):

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumenti di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari » (N. 355).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento di stanziamenti per la erigenda manifattura dei tabacchi in Bari. »

Dò lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È autorizzata una ulteriore spesa straordinaria di lire 280 mila per completare la costruzione di una nuova manifattura dei tabacchi in Bari. Tale somma sarà stanziata per lire 80 mila nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze « Spese straordinarie » per l'esercizio 1910-1911 e la rimanente quota di lire 200 mila sarà stanziata in parti uguali sugli esercizi 1911-1912 e 1912-1913.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari » (N. 325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari. »

Prego l'onor. senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge.

(V. Stampato N. 235).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho chiesto la parola per compiacermi prima di tutto di questo disegno di legge, e delle ragioni illustrative chiaramente esposte nella relazione fatta dall'onor. ministro ed in quella del nostro onor. relatore, dalle quali rilevasi immediatamente l'opportunità grandissima dei provvedimenti in essa contenuti.

Ma mi compiaccio soprattutto perchè questa legge, come è stato notato nell'altro ramo del Parlamento, apre, dirò così, la prima breccia all'adito di semplificazioni nell'amministrazione, semplificazioni che auguro possano essere adottate per altre amministrazioni.

Il ministro del tesoro ha fatto alla Camera dei deputati dichiarazioni che sono preziosissime, perchè fanno sperare sia messo in onore il principio della responsabilità personale, che deve sostituire quello del sospetto.

Ed io mi auguro che le promesse fatte dal ministro nell'altro ramo del Parlamento, possano essere confermate anche in Senato.

Mi felicito poi anche perchè la legge in discussione è, sotto un altro riguardo, lodevolissima: essa porta un nuovo raggio di sincerità nell'amministrazione.

Non mi dilungo a spiegarne il contenuto perchè le due relazioni sono così chiare e precise che invero non ve n'è bisogno.

Attendo invece una dichiarazione dall'onorevole ministro del tesoro nel senso che ho già detto, e cioè che la semplificazione di congegni amministrativi, inaugurata con questo progetto nei servizi della guerra, sia estesa anche alle altre amministrazioni dello Stato. (*Approvazioni*).

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Sono ben lieto di poter ripetere innanzi all'alto Consesso la dichiarazione già fatta nell'altro ramo del Parlamento.

Ormai è da tutti riconosciuto che i nostri congegni amministrativi sono farraginosi e complicati, ed è compito non ultimo del presente Ministero di fare opera perchè si possa in essi introdurre quella semplificazione che permetta

di rendere la nostra macchina amministrativa non solo più agile ma anche meno costosa.

Innanzi all'altro ramo del Parlamento si trova un disegno di riforma alla legge di contabilità generale dello Stato. Io pregai l'onor. Presidente della Giunta generale del bilancio perchè sollecitasse la nomina del relatore, in quella occasione appunto a cui ha alluso l'onor. senatore Bettoni. La nomina è avvenuta e io ho pregato il relatore a voler sollecitare la relazione.

Sono sicuro che quella legge, una volta approvata dal Parlamento, sarà apportatrice di grandi e reali benefici per la nostra amministrazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

CAPO I.

Amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Art. 1.

Le masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nonché le masse individuali sono abolite.

Al fabbisogno delle truppe e dei vari servizi dell'esercito si provvede direttamente con gli stanziamenti annuali del bilancio.

(Approvato).

Art. 2.

La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito è affidata a Consigli d'amministrazione e a consegnatari responsabili.

La composizione dei Consigli, le loro attribuzioni gli enti che debbono esserne forniti, la designazione dei consegnatari degli stabilimenti militari, la natura e i limiti delle singole responsabilità sono determinati dal regolamento per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni e donazioni a favore del R. esercito dev'esser tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato e continua ad essere

affidata all'ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Il fondo derivante dal soprassoldo medaglia al valor militare, di cui siano fregiate le bandiere dei reggimenti, è erogato secondo le deliberazioni dei rispettivi Consigli d'amministrazione.

Ugualmente è tenuta distinta dalla gestione dei fondi del bilancio quella del fondo di proprietà del corpo invalidi e veterani, la quale è affidata al Consiglio d'amministrazione del corpo stesso.

(Approvato).

Art. 4.

I Consigli di amministrazione ed i loro agenti e gli ufficiali del R. esercito consegnatari degli stabilimenti militari non sono tenuti a prestare cauzione.

Le forme di garanzia e di vigilanza cui debba assoggettarsi la gestione dei Consigli, degli agenti e dei consegnatari suindicati sono stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

Ferme le disposizioni del capitolo V del titolo II della legge di contabilità generale dello Stato, il Ministero della guerra, nel caso di deficienze e di danni arrecati all'Erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi accettino di rifondere il danno, può il Ministero concedere il pagamento rateale del debito mediante ritenute sullo stipendio e sugli assegni che ne tengono luogo.

Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto dal Ministero e la rifusione del danno, la decisione della questione è deferita alla Corte dei conti, agli effetti dell'art. 67 della citata legge.

(Approvato).

CAPO II.

Somministrazione dei fondi.

Art. 6.

Tra le direzioni di commissariato militare e le sezioni di tesoreria sono aperte *contabilità speciali* da tenersi con le modalità stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 7.

Possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato mandati di anticipazione regolati secondo il bisogno, da commutarsi in quietanze di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo precedente:

a) per gli assegni e le indennità degli ufficiali;

b) per gli assegni, il vitto e la vestizione, il casermaggio ed ogni altra spesa occorrente pel mantenimento degli uomini di truppa;

c) pel servizio degli stabilimenti di commissariato;

d) pel mantenimento ed il servizio dei quadrupedi;

e) per le spese generali dei corpi.

I detti mandati devono contenere, oltre l'indicazione della somma, quella del numero e della denominazione del capitolo del bilancio sul quale vengono tratti, nonchè la clausola di commutabilità a favore delle contabilità speciali.

(Approvato).

Art. 8.

Le direzioni di commissariato per le spese che debbono fare direttamente, per quelle da farsi dai corpi, istituti e stabilimenti compresi nella propria circoscrizione e per i pagamenti da farsi dalle sezioni di tesoreria ai creditori, traggono ordini di pagamento sulle rispettive contabilità speciali.

(Approvato).

Art. 9.

Le contabilità delle anticipazioni fornite alle direzioni di commissariato e delle somme da queste passate ai corpi, istituti e stabilimenti militari, sono rese mensilmente e soltanto per determinati conti da stabilirsi per regolamento a periodi più lunghi ma non oltre il trimestre, riveduti dall'Amministrazione centrale e quindi inviati alla Corte dei conti per la giustificazione delle somme anticipate.

Il discarico definitivo delle anticipazioni viene eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario, tenendo conto, nell'ultima contabilità periodica, o in contabilità suppletive, degli addebiti e degli accrediti dipendenti dalle rettificazioni avvenute nella revisione delle singole contabilità.

(Approvato).

Art. 10.

Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.

Tale disposizione vale per le direzioni di commissariato e per gli istituti e stabilimenti militari solo per quanto concerne le spese per le truppe e per gli operai che ne dipendono.

I residui delle spese di cui al comma precedente, accertati al 30 giugno dell'esercizio precedente quello dell'attuazione della presente legge, fanno carico all'esercizio della sua attuazione.

Il regolamento darà le norme perchè siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbano passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.

(Approvato).

Art. 11.

Per il pagamento delle spese rimaste da soddisfare alla fine dell'esercizio finanziario, escluse quelle di cui al precedente articolo, possono emettersi a favore delle direzioni di commissariato speciali mandati di anticipazione in conto residui, da versarsi nelle contabilità speciali e dei quali le direzioni rendono conto nei modi e nei termini di cui all'art. 9.

(Approvato).

Art. 12.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

La somma da anticiparsi è, per ogni esercizio, determinata dalla legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto del Ministro della guerra, da registrarsi alla Corte dei conti, l'anticipazione

di cui all'articolo precedente è integralmente ripartita tra i corpi, gli istituti e gli stabilimenti militari.

Le somme così ripartite vengono assegnate dal Ministero alle direzioni di commissariato, mediante ordini di pagamento sul conto corrente, da versarsi nelle contabilità speciali. Le direzioni di commissariato emettono a favore di ciascun corpo, istituto o stabilimento della rispettiva circoscrizione un ordine di pagamento sulla rispettiva contabilità speciale per l'importo stabilito nel decreto.

Le variazioni che occorressero durante l'esercizio nella ripartizione dell'anticipazione sono pure approvate con decreto del ministro della guerra da registrarsi alla Corte dei conti e si effettuano mediante ordini di pagamento o mediante versamento in tesoreria con imputazione al conto corrente.

(Approvato).

Art. 14.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero della guerra compila la situazione del conto corrente con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la trasmette al Ministero del tesoro per la dichiarazione di conformità delle proprie scritture parificata dalla Corte dei conti. La situazione è quindi posta a corredo del conto consuntivo fra i conti speciali prescritti dall'articolo 71 della legge di contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 15.

Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 7 ed ai bisogni di cui all'art. 37, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.

La prelevazione di somme da tale fondo e la loro iscrizione nei capitoli suddetti è fatta per decreto del ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti.

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 16.

Nei casi eccezionali di chiamata alle armi o di servizi di ordine pubblico ed in altre simili contingenze, per i quali casi non siano previsti in bilancio appositi stanziamenti, può essere autorizzata l'apertura, a favore del Ministero della guerra, di un credito straordinario sulla tesoreria centrale mediante decreti Reali, su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I decreti stessi determinano l'ammontare del credito e il periodo di tempo per il quale è consentito.

La Corte dei conti registra tali decreti riferendone immediatamente al Parlamento.

Quando vi siano speciali ragioni per le quali il Governo giudichi opportuno di non far noto il provvedimento, il decreto ha corso senza registrazione da parte della Corte dei conti, alla quale è comunicato appena saranno cessate le dette ragioni.

(Approvato).

Art. 17.

L'importo del credito di cui all'articolo precedente è versato nel conto corrente ed è ripartito, secondo i bisogni, con le modalità prescritte dall'art. 13, eccettuata la registrazione del decreto da parte della Corte dei conti nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

Le somme così assegnate non possono essere impiegate se non per i motivi di cui al primo comma dello stesso art. 16.

(Approvato).

Art. 18.

Nella eventualità che entro l'esercizio non siano accordati dal Parlamento i fondi per i quali fu aperto il credito straordinario, i rendiconti delle direzioni di commissariato devono presentare un credito complessivo corrispondente all'anticipazione straordinaria avuta sul conto corrente. Tale credito viene poi saldato con mandato di rimborso commutabile in quietanza di entrata a favore del conto corrente.

(Approvato).

Art. 19.

Per le spese che l'Amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre Amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i

fondi occorrenti versandoli in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo dell'entrata per essere portati in aumento allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ugualmente le somme dovute da privati, come quelle pel mantenimento degli allievi nelle scuole militari, sono versate in tesoreria e portate in aumento ai capitoli del bilancio della guerra.

(Approvato).

Art. 20.

Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del Regio esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

CAPO III.

Contratti e servizi ad economia.

Art. 21.

Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione degli uomini di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonché al mantenimento e servizio dei quadrupedi, l'amministrazione della guerra formula capitoli d'onori che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti.

La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitoli.

Per i contratti stipulati in conformità dei predetti capitoli d'onori non è necessario sentire il Consiglio di Stato.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ho domandato la parola per richiamare l'attenzione dell'onor. ministro della guerra sulle forniture dei foraggi.

I foraggi sono soggetti a dazio in quasi tutti i comuni del Regno, e questi dazi sottraggono al bilancio della guerra una somma superiore ai due milioni.

Ora il Senato comprende bene come si potrebbe mantenere un numero di cavalli ben superiore a quello che si mantiene, con un aumento di due milioni!

Ordinariamente i comuni aperti tassano i cavalli con una somma determinata; per esempio, ad Alessandria si pagano 40 lire per quadrupede; ma la legge sul dazio dice, che quando l'Amministrazione militare acquista direttamente dal commercio i foraggi e li distribuisce direttamente ai Corpi, questi foraggi sono esenti da dazio.

Io raccomando al ministro della guerra di valersi di questa facoltà nell'interesse dell'esercito. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Assicuro l'on. senatore Goiran che il ministro della guerra terrà nel maggior conto questa sua raccomandazione, e si rivolgerà al collega delle finanze, perchè, d'accordo, si possa stabilire qualche cosa.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ringrazio l'onor. ministro dell'assicurazione datami.

Aggiungo poi che io non ho fatto la raccomandazione per defraudare i comuni di un certo cospicuo di entrata, che loro serve per mandare avanti l'azienda municipale; ma perchè credo che, molte volte, questi dazi sui foraggi siano veramente un abuso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 21 nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

I contratti di cui all'articolo precedente possono essere approvati o - salvo il disposto dell'articolo successivo - resi esecutivi:

a) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di reparti distaccati;

b) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;

c) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di più corpi di uno stesso presidio;

d) dal comandante del corpo d'armata, se stipulati dalle direzioni di commissariato o dagli stabilimenti che ne dipendono nell'inte-

resse di più presidi dello stesso corpo d'armata.

Il Ministero approva e — salvo sempre il disposto dell'articolo seguente — rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di più corpi d'armata e quelli per i quali si riserva tale facoltà.

(Approvato).

Art. 23.

Per i contratti di cui all'articolo 21 che superino l'importo di lire 10,000 il decreto d'approvazione emesso dal Ministero, o dagli ufficiali a ciò delegati, deve essere sottoposto alla registrazione della Corte dei conti ed il contratto non è esecutivo fino a che non sia avvenuta tale registrazione.

Per le provviste di grani e foraggi fatte dal commissariato militare il decreto di approvazione del contratto — quando non siano fatte ad economia — è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti solo quanto l'importo superi le lire 100,000.

(Approvato).

Art. 24.

Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo precedente può essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei conti, limitatamente, però, a un decimo del loro importo.

La dichiarazione motivata d'urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.

(Approvato).

Art. 25.

I contratti non sottoposti alla preventiva registrazione della Corte dei conti le sono comunicati insieme coi documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.

(Approvato).

Art. 26.

Si può prescindere dagli incanti:

1° per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio,

della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito, quando il Ministero giudichi che tali forniture non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto e non convenga farle ad economia;

2° per l'acquisto di cavalli di rimonta;

3° per le confezioni e riparazioni di corredo militare;

4° per tutti gli altri contratti di importo non maggiore di lire 20,000 anche se la spesa sia ripartita in un periodo non più lungo di nove anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopra indicato.

Si può pure prescindere dagli incanti per la vendita degli oggetti fuori uso, nonché per quella del letame, delle ossa, della cenere ed altri simili residui o rifiuti del servizio dei corpi quando il valore di stima non superi le lire 8,000, fatta qui pure l'avvertenza di cui al n. 4.

(Approvato).

Art. 27.

Allorchè, nei casi contemplati dagli articoli precedenti, si prescinda dai pubblici incanti, si fa luogo alla licitazione privata nelle forme stabilite dal regolamento.

Quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte, o speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si procede col metodo della trattativa privata.

(Approvato).

Art. 28.

Quando il primo incanto sia andato deserto o non siano state presentate offerte nei limiti fissati dal Governo, deve procedersi ad un secondo incanto alle stesse condizioni del primo.

Tuttavia, in casi speciali e con le norme stabilite nel regolamento, si può prescindere dal secondo incanto e procedere alla aggiudicazione nei modi stabiliti dall'articolo precedente, senza però variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il prezzo che erano fissati per l'incanto.

(Approvato).

Art. 29.

Nei casi non preveduti da speciali regolamenti possono farsi ad economia gli acquisti e i lavori, l'importo dei quali non superino le lire 200, e, in casi straordinari, anche quelli di importo maggiore, entro il limite di lire 6,000.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 6000 ed il fatto provi che si oltrepassi questo limite, deve procedersi nel modo indicato dall'art. 14 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 30.

Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato sui progetti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga superi le 5000 lire. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

(Approvato).

Art. 31.

Deve, parimenti, essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, superi lire 500.

(Approvato).

CAPO IV.

Disposizioni speciali.

Art. 32.

Per l'acquisto dei quadrupedi pel servizio dell'esercito possono accordarsi alle Commissioni di rimonta anticipazioni commisurate agli acquisti da eseguire, delle quali è reso conto nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 33.

Sono consentite anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio, ed a tal uopo è istituito in bilancio un apposito capitolo nella spesa e nell'entrata della categoria *movimento di capitali*.

(Approvato).

Art. 34.

È data facoltà ai comandanti di Corpo e capi di servizio di fare anticipazioni di assegni ad ufficiali ed uomini di truppa per sole ragioni di servizio e nei soli casi e nelle misure stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 35.

L'Amministrazione militare può, quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali, armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali della Amministrazione stessa, ed, eccezionalmente, ad Amministrazioni estranee a quelle dello Stato.

I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni, sono tassativamente indicati nel regolamento.

L'importo relativo è versato in tesoreria per essere, occorrendo, reintegrato al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

(Approvato).

Art. 36.

I versamenti in tesoreria delle ritenute sugli assegni e indennità corrisposti con mandati di anticipazione a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, sono effettuati trimestralmente, in base alle risultanze dei rendiconti.

(Approvato).

Art. 37.

Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione sono subito ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

(Approvato).

Art. 38.

I debiti di qualsiasi natura lasciati dagli uomini di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le lire 20. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.

(Approvato).

CAPO V.

Ispezioni e controllo.

Art. 39.

Il Ministero della guerra si accerta, mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, della regolarità della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

(Approvato).

Art. 40.

Le ispezioni ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorità immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato e agli stabilimenti dipendenti, nonché agli ospedali militari, per la parte tecnica, sono fatte dal rispettivo generale ispettore e per la parte amministrativa da appositi funzionari civili della carriera amministrativa e di ragioneria dell'Amministrazione centrale della guerra.

Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta l'anno.

Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il ministro della guerra lo ritenga opportuno.

Copia del rapporto di ciascuna ispezione amministrativa e contabile è trasmessa alla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 41.

Fermo restando il controllo della Corte dei conti è in facoltà del ministro del tesoro, di fare eseguire saltuariamente verifiche alle direzioni di commissariato ed ai dipendenti stabilimenti nell'intento di accertarsi della regolarità dei servizi contabili.

(Approvato).

CAPO VI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42.

Tutti i beni che ora sono considerati di proprietà delle masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari passano in effettiva proprietà dello Stato, salvo il disposto dell'art. 44.

(Approvato).

Art. 43.

È assegnato al Ministero della guerra il periodo di 6 anni dall'attuazione del nuovo ordinamento per eseguire la liquidazione definitiva dei rapporti di conto corrente alla data suddetta fra il tesoro e l'amministrazione militare.

Al rendiconto generale consuntivo di ciascuno degli esercizi che comprendono il periodo suddetto è unita la situazione del conto corrente suddetto.

(Approvato).

Art. 44.

All'attuazione del nuovo ordinamento è accertata la situazione delle masse speciali (legati, donazioni e fondazioni) del fondo del corpo invalidi e veterani, della massa mensa sottufficiali e delle masse individuali.

L'avanzo derivante dalla gestione dei beni delle masse speciali è dato in consegna agli enti indicati nell'articolo 3 per essere eventualmente investito pel raggiungimento degli scopi stabiliti dalle tavole di fondazione.

L'eventuale avanzo che risulti dopo eseguito il conguaglio dei crediti e dei debiti delle masse mensa sottufficiali dei vari corpi è dal Ministero della guerra ripartito fra i corpi stessi e dato in consegna ai rispettivi comandanti, i quali ne dispongono a favore della mensa sottufficiali con le norme stabilite dal regolamento.

Il materiale della mensa sottufficiali rimane adibito presso ciascun corpo ad uso della mensa fra i sottufficiali medesimi.

I crediti delle masse individuali sono direttamente pagati agli interessati e il ricupero dei debiti è curato dall'amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 45.

Gli assegni vitalizi già concessi alla data dell'applicazione della presente legge a carico delle masse a personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari e alle rispettive famiglie sono assunti nella stessa misura, in carico dallo Stato.

(Approvato).

Art. 46.

Ai personali indicati nell'articolo precedente e alle rispettive famiglie cui alla data suddetta non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.

Dalla detta data la liquidazione degli assegni di pensione è effettuata dalla Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 47.

Con regolamento da emanarsi con decreto Reale, su proposta dei ministri della guerra e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 48.

Le disposizioni della presente legge concernenti l'abolizione delle masse, la somministrazione dei fondi e le modificazioni da apportarsi nel bilancio hanno vigore dal 1° luglio 1911.

(Approvato).

Art. 49.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 7,500,000, a titolo di sovvenzione alle masse interne dei corpi: da iscriversi nello

stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1910-1911.

(Approvato).

CAPO VII

Disposizioni estese ad altre amministrazioni dello Stato.

Art. 50.

Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, e 31 della presente legge sono estese, in quanto siano applicabili, a tutte le amministrazioni dello Stato.

All'Amministrazione della marina militare sono, inoltre, estese, sempre in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 4, 5, 9, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46 e 47.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 indicate nella tabella annessa alla presente legge.

TABELLA A.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assestamento dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1909-10.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1909-910
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
	CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.				
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.				
	Rendite patrimoniali.				
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	399,000 »	»	+ 26,000 »	425,000 »
	Totale	399,000 »	»	+ 26,000 »	425,000 »
	Contributi a carico dei vettori.				
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	2,000,000 »	»	+ 400,000 »	2,400,000 »
	Totale	2,000,000 »	»	+ 400,000 »	2,400,000 »
	Entrate diverse.				
6	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione	3,000 »	»	+ 1,000 »	4,000 »
7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	1,000 »	»	- 1,000 »	<i>per memoria</i>
	Totale	4,000 »	»	»	4,000 »

**RIEPILOGO dello stato di previsione dell'Entrata del Fondo per l'emigrazione
rettificato per l'esercizio finanziario 1909-10.**

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1909-10
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministrazione	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.				
Rendite patrimoniali	419,000 »	»	+ 26,000 »	445,000 »
Contributi a carico dei vettori	2,457,000 »	»	+ 400,000 »	2,857,000 »
Entrate diverse	12,000 »	»	»	12,000 »
Totale delle entrate effettive ordinarie	2,888,000 »	»	+ 426,000 »	3,314,000 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	965,441 89	»	- 426,000 »	539,441 89
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	2,888,000 »	»	+ 426,000 »	3,314,000 »
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	965,441 89	»	- 426,000 »	539,441 89
Totale generale dell'Entrata	3,853,441 89	»	»	3,853,441 89

TABELLA B.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Assesamento dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1909-10.

Numero	CAPITOLI Denominazione	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettificate per l'esercizio finanziario 1909-10
			dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Amministra- zione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.					
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.					
Spese generali.					
5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per gli Ispettorati	25,000 »	»	+ 3,000 »	28,000 »
10	Manutenzione di edifici adibiti ai servizi dell'emigrazione	6,000 »	»	- 2,000 »	4,000 »
	Totale	31,000 »	»	+ 1,000 »	32,000 »
Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.					
19	Servizio di informazioni e di assistenza alle frontiere. Vigilanza e repressione dell'emigrazione clandestina	90,000 »	»	- 40,000 »	50,000 »
21	Spese di liti	2,000 »	»	- 1,000 »	1,000 »
	Totale	92,000 »	»	+ 41,000 »	51,000 »
Spese per la protezione degli emigrati.					
22	Spese per la protezione degli emigrati all'estero e sussidi ad opere di patronato all'estero ed all'interno	700,000 »	»	+ 25,000 »	725,000 »
Spese straordinarie.					
26 bis	Partecipazione del Commissariato dell'Emigrazione all'esposizione del 1911	»	»	+ 15,000 »	15,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

RIEPILOGO dello stato di previsione della Spesa del Fondo per l'emigrazione ratificato per l'esercizio finanziario 1909-910.

	Somma approvata colla legge dello stato di previsione	Variazioni		Previsioni rettifiche per l'esercizio finanziario 1909-910
		dipendenti da leggi o da prelevamenti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell'Amministrazione	
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.				
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.				
Spese generali.	202,444 89	»	+ 1,000 »	203,444 89
Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	963,000 »	»	- 41,000 »	922,000 »
Spese per la protezione degli emigranti	1,060,000 »	»	+ 25,000 »	1,085,000 »
Fondi di riserva	225,000 »	»	»	225,000 »
Totale delle spese ordinarie effettive	2,450,444 89	»	- 15,000 »	2,435,444 89
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA				
Totale delle spese straordinarie effettive	1,403,000 »	»	+ 15,000 »	1,418,000 »
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme.	3,853,444 89	»	»	3,853,444 89
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.				
Totale del movimento di capitali	<i>per memoria</i>	»	»	<i>per memoria</i>
Totale del movimento di capitali	»	»	»	»
RIASSUNTO				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	3,853,444 89	»	»	3,853,444 89
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	»	»	»	»
Totale generale della Spesa	3,853,444 89	»	»	3,853,444 89

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1910

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni degli articoli 98, 99 e 108 del testo unico della legge sanitaria 1° agosto 1907, n. 636 (risicoltura):

Senatori votanti	88
Favorevoli	72
Contrari	16

Il Senato approva.

Pensione vitalizia alla vedova del professore P. R. Trojano:

Senatori votanti	88
Favorevoli	69
Contrari	19

Il Senato approva.

Concessione di pensione agli eredi del professore Camillo Ghelli:

Senatori votanti	88
Favorevoli	72
Contrari	16

Il Senato approva.

Commemorazione degli avvenimenti del 1860 nelle provincie meridionali. Acquisto di documenti storici sulle origini del risorgimento nazionale:

Senatori votanti	90
Favorevoli	63
Contrari	27

Il Senato approva.

Vendita al comune di Savona di alcuni immobili demaniali militari:

Senatori votanti	90
Favorevoli	74
Contrari	16

Il Senato approva.

Separazione dei comuni di Casanova Lerrone e di Vellego dal mandamento di Andora e loro aggregazione a quello di Albenga:

Senatori votanti	90
Favorevoli	61
Contrari	29

Il Senato approva.

Provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano:

Senatori votanti	90
Favorevoli	69
Contrari	21

Il Senato approva.

Provvedimenti circa le autorizzazioni per concessioni di tombole e lotterie nazionali:

Senatori votanti	90
Favorevoli	60
Contrari	30

Il Senato approva.

Sui lavori del Senato.

PRESIDENTE. Mi occorre avvertire il Senato che vi sono ancora alcuni disegni di legge che riguardano urgenti interessi della pubblica amministrazione e che dovrebbero essere esaminati dagli Uffici per seguire la procedura ordinaria. Ma il procedimento degli Uffici non è tale da accelerare il lavoro, specialmente per ciò che ha riflesso alla stampa, che ha delle difficoltà per essere sollecita. Bisognerebbe dunque derogare alle norme ordinarie: vi sarebbe il procedimento di urgenza, che permette di non osservare i termini, o di deliberare sopra le relazioni verbali.

Se il Senato vorrà proporre qualche altro metodo, quello, ad esempio, delle Commissioni speciali, o quello degli Uffici riuniti, io sono a' suoi ordini.

Interrogo pertanto il Senato sul metodo che intende seguire per l'esame dei disegni di legge che dovranno discutersi prima delle vacanze.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Certamente il Senato, volendo, sovrano come è, può ordinare di mettere all'ordine del giorno, magari in quest'istante, qualunque disegno di legge; ma non può prescin-

dere dalla procedura stabilita dal regolamento a tutela dei diritti delle minoranze. Io non oso ricordare alla Presidenza...

PRESIDENTE. L'ho già detto. Il regolamento contempla così la regola ordinaria come quella di eccezione.

VISCHI. ... Ma l'eccezione appunto è sottoposta alle norme del regolamento; il quale, specialmente con le modifiche recentemente da noi votate, vuole una solenne votazione.

PRESIDENTE. Questo è quello che domando.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. La convocazione solita dei singoli Uffici, nell'ora che volge, condurrebbe all'inconveniente di vedere Uffici che si riuniscono in numero legale, ed altri che questo numero legale non arrivano a raggiungere, Uffici che danno al Commissario incarico di riferire ed altri che glielo danno di rimandare a novembre, e condurrebbe al risultato - che dopo tutto a me non piacerebbe - di seppellire fino a novembre tutti i progetti di legge, destinati a venire agli Uffici per la tornata di domani.

Sarei quindi d'avviso contrario alla convocazione solita dei singoli Uffici e sono contrario alla nomina di Commissioni speciali, cui mi pare abbia alluso il nostro Presidente, perchè non vedo l'urgenza, negli undici disegni di legge presentati, che giustificerebbe la nomina di Commissioni speciali. Sarebbe il caso invece di convocare gli Uffici riuniti per domani alle ore 14 e di lasciare che la convocazione del Senato avvenga in seduta pubblica per le ore 15.

La convocazione degli Uffici riuniti, mentre darà la nomina dei cinque commissari per tutti i disegni di legge, darà un indirizzo preciso ed uniforme per quei progetti, che dovranno essere rinviati a novembre, per qualcuno che, rivestendo carattere d'urgenza, merita d'essere discusso ed approvato subito; e potrà anche il Senato, convocato negli Uffici riuniti, intendersi su quei disegni di legge che, comunque in istato di relazione e già segnati all'ordine del giorno, convenga rinviare a novembre.

Propongo perciò che domani alle 14 gli Uffici riuniti si convochino nella solita sala dei Re, e prego l'onor. signor Presidente di voler mettere ai voti questa mia proposta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Comè il Senato ha udito, l'onorevole senatore Cefaly propone che domani alle 14 gli Uffici riuniti si convochino nella sala dei Re, per esaminare i disegni di legge che dovranno essere subito discussi ed approvati e deliberare su quelli che potranno essere rinviati per la discussione a novembre.

Ricordo che, come dispone il regolamento, gli Uffici riuniti saranno presieduti dal presidente del primo Ufficio.

Chi approva la proposta dell'onor. senatore Cefaly è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Perciò domani alle 14 riunione degli Uffici ed alle 15 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Partecipazione delle Amministrazioni dello Stato alla Esposizione di Torino nel 1911, e concorsi dello Stato nelle spese per esposizioni, congressi e commemorazioni patriottiche (Numero 339);

Conversione in legge dei Regi decreti del 14 aprile 1910, n. 172 e del 17 aprile 1910, n. 171, per modificazioni alla tariffa dei dazi doganali e al relativo repertorio (N. 347);

Riduzione della tariffa telegrafica interna (N. 357);

Costruzione ed acquisto di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro, Siena, Brescia e Verona (N. 337);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 4,674,715.29 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 267);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 342);

Autorizzazione di nuove e maggiori assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica (N. 343);

Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli uffici del registro e delle ipoteche alle assicurazioni popolari di ren-

dite vitalizie alla Cassa nazionale di previdenza degli operai (N. 346);

Aumento di stanziamenti per l'erigenda manifattura dei tabacchi in Bari (N. 355);

Amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (N. 325);

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1909-10 (numero 359).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 361);

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (N. 311);

Modificazioni alla imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno (N. 362);

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, e al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito (N. 324);

Modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra nella parte riguardante i personali amministrativi (N. 326);

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito (N. 327);

Provvedimenti riguardanti i personali civili tecnici di artiglieria e genio (N. 328);

Provvedimenti a favore degli ufficiali e sottufficiali macchinisti della Regia marina (N. 344);

Avanzamento del personale civile tecnico della Regia marina (N. 345);

Riordinamento del Casellario centrale e degli uffici della statistica (N. 363);

Istituzione del R. Comitato talassografico italiano (N. 374);

Proroga alle leggi 15 luglio 1900, n. 260, e 26 dicembre 1909, n. 812, riguardanti la concessione di mutui per gli edifici scolastici (numero 372);

Conversione in scuole Regie dell'Istituto tecnico e della scuola tecnica di Spoleto, sede dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (N. 373);

Concessione delle ferrovie di Basilicata e Calabria all'industria privata (N. 356);

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato (N. 367);

Esenzioni gabellarie a favore del comune di Livigno (N. 208);

Tombola telegrafica a beneficio degli ospedali civili di Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola e degli asili infantili di Formigine, Sassuolo, Spilamberto e Vignola e del ricovero per vecchi di Sassuolo (N. 153);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ascoli Piceno, Amandola, Arquata del Tronto, Force e dell'orfanotrofio maschile « Cantalamessa » in Ascoli Piceno (N. 160);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali delle città di Comiso, Vittoria, Santa Croce, Camerina e Biscari (N. 168);

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale civile « Umberto I » in Siracusa (N. 169);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Recanati, Gualdo, Matelica e Caldarola (provincia di Macerata), Camerano, Chiaravalle, Jesi, Cupramontana, Monte Marciano, Corinaldo, Senigallia, Ripe di Senigallia, Belvedere Ostrense, Barbara (provincia di Ancona), Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino) (N. 173);

Tombola nazionale per la costruzione di un nuovo ospedale in Avellino (N. 180);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Terranova di Sicilia (N. 185);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione tracomatosi (N. 186);

Tombola telegrafica a favore del Sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana (N. 259);

Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione (N. 350);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7).

La seduta è sciolta (ore 18).

Comunicazioni della Segreteria.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Arrivabene, Astengo.

Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bettoni, Bónasi, Boncompagni-Ludovisi.

Cadolini, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Ciamician.

D'Alife, Della Vedova, De Cesare Raffaele, De Cupis, De Marinis, De Seta Enrico, Di Collobiano, Di Martino, Di Marzo, Di Scalea, Di Terranova, Doria Pamphili, Durante.

Engel.

Fabrizi, Falconi, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Foratti.

Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi-Civita, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mele, Melodia, Mortara.

Paganini, Paternò, Pedotti, Pirelli, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Rattazzi, Ruffo.

Salvarezza, Sani, Scialoja, Serena, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Torditi, Taverna, Tadarò, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vacchaj, Vischi.

Licenziato per la stampa il 20 luglio 1910 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.